

Progetto per il
CENTRO INTERCULTURALE
di Castelfranco Veneto

Business Plan

Indice

Capitolo 1	Presentazione dell'iniziativa
Capitolo 2	Descrizione dell'iniziativa
Capitolo 3	Organizzazione
	3.1 Modalità di realizzazione
	3.2 Tempi di realizzazione
	3.3 Struttura formale dell'organizzazione
	3.4 Organico gestionale
	3.5 Localizzazione
Capitolo 4	Conti patrimoniali economici e finanziari
Capitolo 5	Il mercato
	5.1 La domanda
	5.2 La concorrenza
	5.3 Strategia di marketing
	5.4 Le agevolazioni fiscali e amministrative
	5.5 Punti di forza
Capitolo 6	Disciplina civilistica ed amministrativa
	6.1 Disciplina civilistica
	6.2 Disciplina amministrativa
Capitolo 7	Disciplina fiscale
	7.1 La posizione fiscale delle associazioni
	7.2 Classificazione dei regimi contabili
	7.3 Disposizioni comuni in materia di imposte
Allegato A	Curricula dei membri del comitato direttivo dell'ARCHÉ
Allegato B	Statuto dell'associazione ARCHÉ
Allegato C	Progetto per la sala prove per gruppi musicali
Allegato D	Progetto per la sala Internet
Allegato E	Conti patrimoniali, economici e finanziari
Allegato F	Articolo apparso su "La Vita del Popolo"
Allegato G	Pianta dell'immobile preso in affitto

**INFORMATIVA E CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
(EX. ART. 10 L. 75/96)**

Le informazioni, dichiarazioni e documenti allegati a questa domanda devono essere utilizzati esclusivamente per l'istanza di valutazione del progetto. Essi non devono essere comunicati o diffusi a terzi, che non siano gli operatori dell'Istituto di Credito e degli addetti al servizio, senza chiedere esplicitamente il consenso.

Capitolo 1

Presentazione dell'iniziativa

L'iniziativa consiste nell'**aprire un centro interculturale: uno spazio inteso come laboratorio interattivo ed intergenerazionale, aperto ad ospitare progetti ed attività che i fruitori ideeranno e realizzeranno autonomamente.** Uno spazio, insomma, che consentirà alle persone di incontrarsi e confrontarsi (analogamente a quanto sta facendo, in piccolo, il nostro gruppo) così da avere una maggiore coscienza della realtà e magari decidere di diventare protagonisti attivi realizzando un proprio progetto.

L'elaborazione del presente progetto è iniziato circa due anni fa: per l'analisi degli aspetti economici patrimoniali e finanziari, il progetto è stato formalizzato all'interno del corso "*Donne e uomini del mondo in Europa - Mediatori per lo Sviluppo*" organizzato da *ELEA S.p.A. (azienda di formazione) e ISCOS-CISL (istituto per la cooperazione allo sviluppo della CISL)*. Corso della durata di sei mesi, realizzato con finanziamenti europei.

Il nostro gruppo ha sentito la necessità di agire in prima persona, ideando e realizzando questo progetto, per colmare la carenza di spazi di incontro della nostra comunità. In ogni caso il progetto poggia su una ricerca di mercato condotta dal nostro gruppo.

Obiettivi del progetto del centro interculturale sono quelli di:

- **creare un centro che funga da mediatore per uno sviluppo socio culturale** in una zona economicamente ricca, ma non adeguatamente sensibile alla cultura, socializzazione, utilizzo del tempo libero;
- **promuovere una maggiore integrazione sociale ed un coinvolgimento della cittadinanza** nelle iniziative organizzate dal centro;
- essere di esempio ed aiuto per la creazione futura di analoghi centri in località diverse da Castelfranco Veneto, e con ciò collaborare ad una migliore e qualitativa cooperazione tra i cittadini.

I servizi offerti sono:

- attività di intrattenimento e svago;
- attività di sensibilizzazione sociale;
- attività di approfondimento culturale;
- attività di progettazione per nascita di analoghe iniziative;
- attività organizzative per escursioni turistiche, concerti, spettacoli sportivi e teatrali;

Strutture previste:

- due sale multifunzionali dotate di TV via satellite, video registratore con proiettore,

- impianto musicale, lavagna luminose collegabili a PC;
- una sala per corsi e seminari riunioni;
- una sala per consultazione riviste (emeroteca);
- un'aula informatica con PC collegati alla rete Internet;
- una sala prove per gruppi musicali;
- una sala bar.

Gli **investimenti** necessari per l'organizzazione dell'attività sono stati calcolati analiticamente ed ammontano a lire 83 milioni. I capitali di cui si deve disporre ammontano a 75 milioni. La fonte di finanziamento prevista è quella di un iniziale prestito a tasso zero dei soci, e per la parte rimanente un mutuo bancario (fondi etici). Detti prestiti saranno poi restituiti nei tre anni successivi con i proventi dell'attività del bar.

I **ricavi** previsti, calcolati con molta prudenza, ammontano a 149, 176, 190 milioni di lire, nei primi 3 esercizi. I corrispondenti **utili** netti ammonterebbero, in questo caso, rispettivamente a 21, 46, 55 milioni annui.

I **flussi di cassa** previsti sono tutti positivi ed ammontano, ad ogni fine esercizio, a 13, 35, 45 milioni di lire. Le disponibilità **monetarie progressive** ammontano a 13, 48 milioni i primi due esercizi, per arrivare a 93 alla fine del terzo esercizio, più che sufficienti a restituire i prestiti ai soci ed il capitale (oneri inclusi) preso a prestito da fondi etici.

Maggiori dettagli sulla composizione degli stati patrimoniali, conti economici, flussi finanziari, indici di bilancio, ecc., sono riportati nel capitolo "Conti economici, patrimoniali e finanziari" e, più dettagliatamente, nell'allegato relativo.

L'attività sarà realizzata e gestita, a Castelfranco Veneto, da un gruppo di persone riunite in una associazione senza scopo di lucro. La scelta della localizzazione è motivata dai seguenti fattori:

- vicinanza con Treviso (20km), Padova (30km), Vicenza (30km), Venezia (40 km); ed importante nodo ferroviario.
- il contesto è ricco economicamente, ma povero dal punto di vista delle alternative culturali; connotato da un notevole contrasto tra ricchezza economica e povertà di strategie culturali funzionali e necessarie alla convivenza in una società interetnica (a Castelfranco risultano residenti, a maggio 99, 787 immigrati, pari al 2.6% della popolazione residente);
- il numero di associazioni nel comune di Castelfranco Veneto è oltre 100 (esattamente 112): pochissime dispongono di sede propria e meno ancora dispongono di spazi adeguati.
- il livello di scolarizzazione dei giovani (veneti in genere) è alto: il 60 per cento possiede il diploma di scuola media superiore e il 15,5 per cento la laurea (fonte Adecco - Bocconi, 1999)

La concorrenza locale (escludendo i semplici bar) è costituita da sei luoghi di ritrovo che non offrono altro che servizi di consumazione e poche occasioni di socializzazione e opportunità di utilizzo del tempo libero.

Capitolo 2

Descrizione dell'iniziativa

Oggetto dell'iniziativa sarà la creazione di un centro culturale finalizzato all'ideazione e realizzazione di iniziative interculturali e intergenerazionali;

Nel centro saranno svolte le seguenti attività:

- Conferenze, seminari, concerti, cineforum in una sala multifunzionale;
- Allestimento sala prove da offrire a gruppi musicali;
- Corsi vari (ginnastica, teatro, lingue straniere, ecc.);
- Accesso ad Internet;
- Emeroteca;
- Corsi e rappresentazioni teatrali;
- Servizi recapito e spedizione fax e posta elettronica;
- Gemellaggi con altri centri nazionali ed internazionali;
- Creazione di altri centri interculturali
- Attività in collaborazione con le oltre 100 associazioni di Castelfranco.

Riteniamo importante offrire delle opportunità ai fruitori: dietro il nostro lavoro c'è un'intenzione programmatica, una connessione tra servizi e finalità, ed una flessibilità dei servizi stessi. Abbiamo individuato quattro stadi di coinvolgimento: ciascuno stadio ha come obiettivo quello di stimolare un approfondimento e dunque il passaggio ad uno stadio ulteriore.

1. *Attività di intrattenimento - svago.*

esempio: feste, concerti, ecc.

scopo: aggregazione, allargamento della base (valenza strumentale);

2. *Attività di prima sensibilizzazione*

esempio: feste, serate a tema, concerti etnici.

scopo: far capire che "c'è dell'altro", favorire la conoscenza reciproca;

3. *Attività di approfondimento culturale*

esempio: conferenze, film particolare all'interno di un cineforum. presentazioni di libri.

scopo: offrire primi elementi approfonditi di una tematica, avvenimento;

4. *Attività di progettazione autogestita*

esempio: seminario, ciclo di conferenze, corsi, cineforum.

scopo: nascita di un gruppo di interesse autonomo e autogestito (es. associazione, comitato..).

Descrizione dettagliata dei servizi offerti:

- **Sala multifunzionale: ascolto/proiezioni per Cineforum; TV satellite; ascolto musica.**
Nel centro sarà presente un riproduttore video con impianto *surround* in grado di proiettare su uno schermo sufficientemente grande programmi TV (anche via satellite), videocassette, nonché le videate di un computer. Con questa dotazione si potranno agevolmente proiettare cicli di film (da videocassetta o *Digital Video Disk* e dunque di facile reperibilità e basso costo). Si preferirebbe che un gruppo di appassionati si assumesse la responsabilità di programmare le proiezioni, pubblicizzarle, introdurre le proiezioni e predisporre delle schede per ciascun film.
- **Conferenze / Seminari**
La sala conferenze del centro sarà debitamente attrezzata (impianto audio, lavagna luminosa, lavagna classica, proiettore per diapositive). Sarà ovviamente a disposizione di chi la vorrà affittare. Si cercherà comunque di invitare sistematicamente, per dibattiti/incontri, personaggi “interessanti” (es. scrittori, musicisti, artisti, politici, giornalisti, statisti, economisti, professionisti in genere, ecc.). Le conferenze avranno anche lo scopo di far “entrare in rete” il centro, ma soprattutto avranno lo scopo di stimolare, nella comunità, la creazione di altre iniziative più approfondite, quali, ad esempio, la nascita di un gruppo d’interesse che agisca in modo autonomo sfruttando intelligentemente le strutture del centro.
- **Sala prove per gruppi musicali**
La sala sotterranea verrà attrezzata come sala prove per gruppi musicali. I gruppi avranno la possibilità di esibirsi pubblicamente nei locali del centro. Saranno messi a disposizione armadietti per conservare strumenti ed apparecchiature. Anche in questo caso condizione necessaria all’attivazione di detto servizio è la presenza di un gruppo di interesse che si faccia carico delle responsabilità connesse all’allestimento ed all’uso della sala prove (nei mesi di preparazione del progetto questo gruppo è già nato ed attivo).
- **Concerti**
La sala conferenze sarà attrezzata per ospitare piccoli concerti. Nel bar ci sarà un palchetto per piccoli concerti (soprattutto quelli eseguiti dai gruppi che utilizzano la sala prove del centro). Ci si sta adoperando per far entrare il centro nel circuito dei concerti Jazz.
- **Corsi**
Saranno organizzati dei corsi. Una parte di questi costituirà un’occasione per ottenere risorse economiche (es. ballo, corsi di ginnastica) sia direttamente (tramite pagamento del corso) sia indirettamente (tramite i consumi al bar e l’allargamento della base). Altri avranno scopi più ambiti quali l’auto formazione dei soci (es. corsi di comunicazione, di giornalismo, di politica, economia). Alcuni corsi saranno organizzati da gruppi di interesse allo scopo di approfondimento.
Esempi: Dizione, Recitazione, Laboratorio Teatrale, Uso della Voce, Fotografia, Disegno e tecniche pittoriche, Scultura, Grafologia, Training autogeno, Ballo (salsa e *merengue*), Lingue, scrittura creativa, cucina.
Da informazioni che abbiamo raccolto da quando abbiamo iniziato a progettare il centro si deduce che a Castelfranco c’è una gran domanda di corsi di tipo “pratico”: es. “come scrivere un curriculum vitae, come acquistare un’abitazione, come accendere un mutuo, come realizzare

un piano d'impresa ed in generale come realizzare un'idea imprenditoriale”.

Non bisogna dimenticare che a Padova e Venezia c'è un'enorme offerta di corsi (che ricordiamo con molta nostalgia dai tempi dell'università), ed infatti ci siamo già messi in contatto con i circoli di dette città per chiedere loro di riproporre a Castelfranco i corsi che lì hanno più successo (e poterli proporre in economia di scala).

Stiamo valutando anche l'opportunità di offrire corsi di lingue straniere e di italiano per stranieri.

- **Sala feste**

Una delle sale grandi del centro sarà a disposizione di chi la vorrà affittare per organizzare le proprie feste private. Allestiremo una cucina (tipo familiare) che sarà data in affitto assieme ad attrezzature quali il video proiettore, impianto stereo ecc., in questo modo, per chi lo desidera, c'è anche la possibilità di sfruttare la cucina per piccoli pasti. L'allestimento della cucina è programmato anche in funzione dell'offerta di corsi di cucina.

- **Internet**

Nei locali del centro sarà presente una sala informatica con vari PC collegati ad Internet mediante linea ISDN a disposizione del pubblico. Il costo dipenderà dalla durata della connessione e sarà mediamente basso (4/5000 lire all'ora). Tale costo verrà addebitato all'utente finale mediante l'utilizzo di software ed hardware specifico (tessere magnetiche ricaricabili). Sarà offerta la possibilità di leggere i messaggi recapitati nella propria casella di posta elettronica, gratuitamente. A chi non dispone di casella postale elettronica propria ne potrà essere assegnata una di tipo gratuito (tipo *lycosmail*, *yahoo*, ecc.) o di tipo professionale a prezzo di costo (£ 20.000/anno).

Il collegamento ad Internet risulterà uno strumento utile all'associazione di Volontariato Casteo.Net, una neonata associazione di giovani della castellana che ha offerto la sua collaborazione per la progettazione della sala Internet. Tale associazione si pone l'ambito obiettivo di “contribuire all'acculturazione tecnologica di tutti in una prospettiva dell'educare a vivere consapevolmente nella società dell'informazione”. Uno dei primi compiti che realizzerà questa associazione sarà quello di predisporre e costruire le pagine web ufficiali del centro culturale, aggiornandole sistematicamente.

- **Laboratorio progettazioni**

Il centro metterà a disposizione le sue strutture e competenze a gruppi che vorranno iniziare la propria attività. La consulenza riguarderà temi quali: creazione di una associazione (aspetti civilistici, amministrativi e fiscali); modalità di organizzazione di un ciclo di conferenze, cineforum, ed altre iniziative; modalità ed aiuto per entrare in contatto con altri gruppi ed istituzioni. Le strutture messe a disposizione saranno: aule per riunioni, computer, telefono, fax, Internet, ecc.

- **Emeroteca**

Si prevede la sottoscrizione di più abbonamenti a riviste e quotidiani (tenendo conto che molte riviste prevedono abbonamenti gratuiti o agevolati per associazioni o centri culturali). La consultazione sarà gratuita e ad accesso diretto in una stanza opportunamente arredata.

- **Servizi recapito fax e fotocopiatura.**

Il fax dell'associazione verrà messo a disposizione per ricevere (gratuitamente) e spedire (a pagamento) fax. Chi riceve un fax viene contattato a casa e/o il suo nome viene scritto su di una lavagna posta all'ingresso. Il costo di spedizione verrà calcolato da un apparecchio conta scatti.

Verrà preso a noleggio un fotocopiatore che funzionerà in modo self-service con tessera magnetica ricaricabile.

- **Attività collaterali**

Alcuni di noi stanno pensando di organizzare tour turistici atipici (tipo “scoprire il Veneto”) per italiani e stranieri con visita in luoghi alternativi e poco conosciuti con una competente guida turistica (con appoggio di associazioni ambientaliste, storici, antropologi, ecc.), alloggio presso agriturismo/rifugi. Rammentiamo l’enorme sforzo che l’ente Provincia di Treviso sta compiendo da anni per avviare questo tipo di attività (ricordiamo che la Provincia, tra le ultime iniziative, offre £ 500.000 a chi organizza tour per almeno 30 persone ed almeno una settimana, su un fondo ad esaurimento di 50 milioni).

- **Gemellaggi**

Il centro cercherà di “entrare in rete” con altri centri culturali, sia regionali/nazionali che europei/internazionali. Con i centri più vicini si cercherà sicuramente di collaborare per la realizzazione di attività in economia di scala (es. nei contatti e metodi necessari a realizzazione un concerti). La cosa più interessante sarà sicuramente la creazione di contatti con altri centri per confronti/scambi. A questo scopo risulterebbe indispensabile che il centro disponesse di un locale che possa ospitare gruppi in visita. Ciò potrebbe essere agevolmente realizzato se, in un secondo tempo, il centro disponesse di un appartamento annesso, affittato da dei soci che vi vivono. In questo appartamento si potrebbe predisporre una stanza con 6/8 letti a castello. Gli ospiti pagherebbero informalmente una piccola quota. La vicinanza con Venezia potrebbe risultare strategica per ospitare gruppi provenienti da altri centri interculturali europei anche provenienti da grandi capitali.

- **Scambi interculturali e ospitalità a Volontari del programma della U.E. “Gioventù per l’Europa”**

Il programma “gioventù per l’Europa” permette di ospitare giovani volontari europei, a spese dell’Unione Europea, affidando loro degli incarichi di animazione all’interno del centro culturale. Allo stesso modo dei nostri giovani potrebbero essere ospitati da centri europei (sempre con un rimborso spese della U.E.). L’interscambio di esperienze sarà fondamentale.

In Regione Veneto ci sono due dipendenti a cui è stato affidato il compito di organizzare gli scambi tra Veneti ed Europei: è opportuno approfittare di questa opportunità.

L’associazione Intercultura di Castelfranco (che rappresenta in Italia l’*A.F.S. International*) avrà sede nel centro: detta associazione si occupa di scambi interculturali di giovani di 19 anni, ai quali permette di frequentare un anno di studio all’estero con borsa di studio: sono oltre 20 i giovani della zona che hanno partecipato al programma e parte di loro sono già soci del centro; più di 30 sono gli stranieri che hanno soggiornato un anno a Castelfranco con detta associazione.

- **Creazione di altri centri interculturali**

Mediante opportuna diffusione (anche attraverso la rete Internet) del nostro progetto si potrebbe promuovere l’apertura di altri centri interculturali al di fuori del comune di Castelfranco Veneto.

- **Altre attività**

- Scuola di lingua per studenti stranieri: organizzazione di corsi di lingua italiana residenziali per stranieri ospitati presso struttura convenzionata o famiglie ospitanti.

- Attività con/per anziani.
- Presentazione di versione dimostrative di software commerciale per conto terzi.
- Affitto di stanze ad aziende commerciali della zona per corsi, seminari, ecc.
- Allestimento di una sala per video-conferenze

Capitolo 3

Organizzazione

3.1 Modalità di realizzazione

L'iniziativa prevede la stipulazione di un contratto d'affitto di un locale adeguato, l'apertura di bar interno (del tipo spaccio di circolo riservato a soli soci) con lo scopo di raccogliere fondi, ma che anche rappresenti un momento aggregativo e di promozione delle attività del centro culturale. Il locale avrà una sala bar per 50/80 persone, una sala multi funzionale (cinema, conferenze, palestra) da 40/90 posti opportunamente arredata, due/tre salette riunioni da 10/20 posti ciascuna.

Nota tecnica: anzitutto è necessario ricordare che un locale pubblico (ma questo vale pure per i circoli) che abbia più di 99 persone presenti in contemporanea deve possedere un benestare dei vigili del fuoco. Tale benestare dipende dal rispetto delle norme di sicurezza (uscite di sicurezza, porte antipanico, arredamento in materiale ignifugo). Gli impianti elettrici devono essere a norma. (attenzione alla 626 per la sicurezza dei dipendenti). Per l'agibilità è necessario il benestare dell'U.L.S.S.

Quanto detto sopra deve essere aggiornato con gli ultimi avvenimenti: il locale è già stato individuato ed il contratto di affitto è stato sottoscritto. Si tratta di un immobile in Via Circonvallazione Ovest, 23/a, in Castelfranco Veneto. Il locale non si presta ad essere messo a norma per una capienza superiore alle 99 persone contemporaneamente presenti, tuttavia è stato valutato dai soci come rispondente alle nostre esigenze. Proprio perché destinato ad ospitare meno di 100 persone non è necessaria l'autorizzazione della commissione pubblico spettacolo (che avrebbe chiesto il benestare sulla sicurezza ai Vigili del Fuoco). Il parere preventivo per l'attuazione del progetto in detto locale è già stato ottenuto (per iscritto) sia dall'Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto, che dal settore igiene ed alimenti dell'U.L.S.S.

3.2 Tempi di realizzazione

I tempi di realizzazione sono stati valutati suddividendo l'attività in una fase istruttoria, in una attuativa e una di *start-up* che qui di seguito si sintetizzano:

COMPLETAMENTO FASE ISTRUTTORIA - Primi mesi del '99

1. Completare raccolta dati contesto
Ricerca di mercato su Castelfranco ed hinterland finalizzata a definire quale sia la richiesta potenziale e quale sia l'offerta presente.
2. Consolidare dati su acquisti
Contattare fornitori per condizioni di acquisto, pagamento. Valutare l'opportunità di noleggiare le attrezzature.
3. Verificare obblighi amministrativi (autorizzazioni ULSS., norme di sicurezza, ecc.)
Questa fase è necessaria per dimensionare i locali di cui si ha bisogno
4. Costituzione associazione e fondo sociale iniziale
Versamento di una parte del prestito che i soci fondatori concedono per essere pronti a cogliere una eventuale occasione immobiliare
5. Ricognizione del mercato immobiliare
Ricognizione in proprio prima di rivolgersi ad agenzie
6. Ricerca di un valido commercialista competente in materia di associazionismo
7. Predisporre un piano promozionale
Come e quanto costa
8. Ricognizione del mercato dei capitali
Presentazione del *business plan* a possibili finanziatori.
Raccolta di fondi a prestito da soci, sostenitori e simpatizzanti
9. Ricerca sponsor (fornitori, altre aziende, ecc.)
10. Ricerca e scelta del miglior ente nazionale con cui affiliarsi

FASE ATTUATIVA - Estate '99

11. Individuazione immobile
12. Ottenimento parere preventivo favorevole (scritto) da Comune ed ULSS
13. Sottoscrizione di un eventuale mutuo.
14. Stipula del contratto di locazione vincolato al buon esito delle pratiche amministrative necessarie
15. Affiliazione con ente nazionale
16. Esecuzione dei lavori di riattazione
17. Acquisto attrezzature e mobilio
18. Ottenimento definitivo autorizzazioni e permessi (DIA- Dichiarazione inizio attività)
19. Pre apertura (sperimentale) a circolo ristretto di soci

APERTURA - Autunno '99

20. Lancio con attività di pubblicità sul territorio
21. inaugurazione (metà settembre).

3.3 Struttura formale dell'organizzazione

Il contratto di affitto e l'acquisto di tutte le attrezzature necessarie è effettuata dall'Associazione di Volontariato ARCHÉ, istituzione senza scopo di lucro fondata per lo scopo dai soci promotori (nell'allegato sono riportati lo statuto ed i curricula dei soci promotori).

La gestione del centro verrà invece svolta da una Associazione culturale che sarà creata nell'estate del '99, con il contributo di tutta la comunità oltre che dei soci e sostenitori fino ad allora intervenuti al progetto (tra i quali sicuramente tutti i soci promotori dell'Associazione di Volontariato ARCHÉ).

In particolare è stato previsto il coinvolgimento della comunità a diversi livelli (per esplicitare la strategia sfruttiamo la metafora degli anelli concentrici):

- *Anello I*: Il comitato direttivo dell'associazione (Sergio Gazzola, Mauro Lajo, Luca Borsato, Francesco Ronzon) che sono responsabili personalmente ed in solido per il progetto;
- *Anello II*: soci dell'associazione che hanno seguito, seguono e seguiranno a lato la progettazione e realizzazione del progetto (circa altre 15 persone per ora) che si attiveranno non appena si farà partire il progetto;
- *Anello III*: familiari ed amici dei soci fondatori: più avanti definiti "sostenitori" (più o meno altre 30 persone circa, per ora) che intendono costituire a vario titolo, anche finanziariamente;
- *Anello IV*: sostenitori ed enti finanziatori (privati ed associazioni);
- *Anello V*: soci dell'associazione che frequentano il centro culturale;

Risulterà comunque fondamentale garantire una effettiva apertura a contributi di non soci, utilizzare sapientemente i finanziamenti previsti per l'attività del centro e per i corsi di formazione richiesti direttamente richiesti dai soci.

All'atto della costituzione dell'associazione culturale che gestirà il centro si provvederà a redigere lo statuto ed a nominare il consiglio direttivo fissandone la durata ed i poteri.

3.4 Organico gestionale

Per lo svolgimento delle usuali attività gestionali è stata prevista l'assunzione con regolari forme di contratto a *part-time*, di due responsabili che, a turno, avranno la responsabilità della gestione del bar; le figure ausiliari di camerieri per il fine settimana saranno attivate, di volta in volta, secondo necessità. Per le operazioni di pulizia periodica dei locali si stipulerà un contratto con un'impresa di pulizie.

Ai responsabili o docenti dei vari corsi per il pubblico saranno corrisposti compensi ai valori di mercato.

Tutte le attività di gestione del centro culturale saranno invece svolte a titolo di volontariato dai soci promotori con il coinvolgimento dei soci volontari maggiormente esperti nelle varie tematiche.

3.5 Localizzazione

L'ubicazione del centro sarà Castelfranco Veneto. La scelta della localizzazione è motivata dai fattori citati in presentazione.

La presenza di stranieri a Castelfranco è del 2.6% (quindi certamente al di sotto delle medie europee che si aggirano sul 5%) e tale percentuale, per le sole nascite, aumenterà sicuramente: nel 1998 sono nati 19 bambini da coppie straniere. Di questi 12 sono maschi e 7 sono femmine. Se questo dato viene rapportato al numero di stranieri residente a Castelfranco si evince che "Tra una decina di anni la popolazione degli immigrati sarà perlomeno raddoppiata" (previsione dell'assessore alla persona del Comune di Castelfranco Pierantonio Rossato - citata in *Abitare la Castellana*, marzo 99).

Il centro interculturale vuole essere anche un modo per prepararci culturalmente ad una convivenza con gli immigrati, senza fermarci alla "tolleranza", ma nemmeno al solo rispetto reciproco: il nostro obiettivo è saper sfruttare intelligentemente le enormi opportunità che la presenza di comunità straniere ci offre (in svariati campi: letteratura, arte, musica, storia, cultura civica, cucina, lingua, ecc.). Non sarà facile saper coinvolgere efficacemente le comunità straniere presenti nel territorio per la nostra preparazione solo parziale in questo campo: è un compito che svolgeremo lentamente, con pazienza.

Questi sono i dati anagrafici delle presenze straniere a Castelfranco: in città vivono 787 immigrati, di cui 297 donne e 490 uomini. Provengono da tutto il mondo. Tuttavia le nazionalità più rappresentate sono quella marocchina (198 presenze) e quella ghanese (93). La prima è composta in netta prevalenza da uomini (150 contro 48). La seconda, invece, conta su una buona presenza rosa (36 a 57). Dal continente nero prendono la via di Castelfranco anche cittadini di Algeria, Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal, Ruanda, Somalia, Tunisia e Zaire. Ufficialmente abitano a Castelfranco 35 cinesi. L'immigrato tipo è di colore, ha dai 25 ai 35 anni. (Fonte: Assessorato alla Persona, Comune di Castelfranco Veneto).

Più precisamente il centro è ubicato a 2,5 km dal centro, fuori dalla zona residenziale. L'immobile scelto è situato in Via Circonvallazione Ovest, in una zona molto distante da abitazioni: ciò risolve una delle paure che ci preoccupava di più, ovvero il dar fastidio ad eventuali vicini. L'immobile è facilmente raggiungibile in bicicletta (meno di 1 Km dal centro città), attraverso una stradina parallela alla circonvallazione (non è necessario che motorini o biciclette attraversino la circonvallazione per accedere al centro).

L'immobile inoltre dispone di ampio parcheggio, e due uscite (in senso unico) sulla circonvallazione che garantiscono un accesso sicuro.

Capitolo 4

Conti patrimoniali economici e finanziari

I conti patrimoniali, economici e finanziari si possono così sintetizzare:

a) Investimenti

Gli investimenti necessari ammontano a lire 83 milioni per attrezzature (dettagli nell'allegato contenenti i piani economici e finanziari).

Eccoli nel dettaglio

SPESE DI COSTITUZIONE (il 1° anno si ottiene da START-UP)

11.300.000

Investimenti BAR

28.404.000

Investimenti CENTRO CULTURALE

23.793.750

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

83.497.750

È necessario disporre di un capitale di 75 milioni, dei quali almeno 30 interamente versati, il resto immediatamente accessibile. Per ogni evenienza è necessario disporre di un fido su conto corrente di almeno 10 milioni (ottenuto ad un tasso agevolato).

La raccolta di capitali è così sintetizzata.

- raccolta di capitale a prestito dai soci a tasso 0%: circa 55 milioni.
 - Anello I*: prestiti dei soci fondatori
 - Anello II*: prestiti di sostenitori
 - Anello III*: prestiti amici, familiari e simpatizzanti
- finanziamenti temporanei per eventuali sbilanci di cassa da ottenere da fondi Etici per 20 milioni (MAG di Padova, Verona, Reggio Emilia, Banca Etica, Credito Cooperativo);
- Futuri finanziamenti comunitari per le iniziative che il centro organizzerà: ad es. corsi di formazione; progetto *Giovani per l'Europa* (da valorizzare anche come momento formativo dei soci).

b) Conti economici

(dettagli nell'allegato relativo).

In particolare i ricavi derivano dalle seguenti tipologie:

- incasso del bar.
- incasso da tesseramento soci.
- affitto sala multi funzionale e salette per corsi, conferenze, proiezioni diapositive a terzi.

Per quanto riguarda i costi il criterio di determinazione è stato quello di retribuire regolarmente le figure del servizio bar, pulizie locali, e camerieri saltuari, e di avvalersi della collaborazione dei soci volontari per le restanti prestazioni.

Ecco il conto economico previsionale per i primi 3 esercizi

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
RICAVI DA VENDITE	149.042.400	176.336.160	190.357.596
COSTO DEL VENDUTO	43.073.455	46.357.348	48.597.133
MATERIE PRIME	41.616.865	44.789.708	46.953.751
ALTRI COSTI VARIABILI (Acq. Mat. Cons.)	1.456.590	1.567.640	1.643.381
RIM. INIZ. SCORTE MAT. PRIME E PROD.	0	0	0
- RIM. FIN. SCORTE MAT. PRIME E PROD.	0	0	0
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	105.968.945	129.978.812	141.760.463
COSTI FISSI GEST. CARATTERISTICA	86.560.389	86.925.831	90.927.819
UTILE OPERATIVO	19.408.556	43.052.981	50.832.645
PROVENTI E ONERI GEST. NON CARATT.	2.010.000	2.700.000	3.300.000
UTILE ORDINARIO LORDO	21.418.556	45.752.981	54.132.645
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	258.799	479.326	925.446
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	21.677.355	46.232.307	55.058.090
IMPOSTE	0	0	0
UTILE NETTO	21.677.355	46.232.307	55.058.090

Ci sono altri incassi presumibili, che tuttavia abbiamo posto, per prudenza, a zero nelle simulazioni. Questi sono:

- realizzazione corsi in proprio.
- organizzazione di concerti e cineforum a pagamento.
- incassi da sponsorizzazioni.

I ricavi sono stati calcolati tenendo presente il numero dei futuri associati, i ricarichi delle consumazioni e dei servizi erogati, i costi fissi e variabili, i prezzi della concorrenza; in particolare sono stati fissati prezzi leggermente inferiori alla concorrenza.

d) Conti finanziari

Si vedano i dettagli nell'allegato relativo (E).

Capitolo 5

Il mercato

5.1 La domanda

In generale il centro si offre a tutta la comunità di Castelfranco (30.000 persone) e comuni limitrofi (indotto di 350.000 persone).

Si conta molto sul coinvolgimento e sulla partecipazione di gruppi ed associazioni già esistenti a Castelfranco. Abbiamo già delle assicurazioni a proposito. L'obiettivo è comunque di offrire il servizio a soggetti che colgano l'opportunità, si organizzino in gruppi e si attivino autonomamente per creare nuove e proprie iniziative sfruttando le potenzialità offerte dalle strutture del centro.

La domanda di occasione per impiegare il tempo libero nella castellana è molto forte. Citiamo, ad esempio, un sondaggio (pubblicato su *Abitare la Castellana*, Maggio 98) dell'Agenzia delle Idee di Resana. Questo ricerca descrive giovani e giovanissimi, fotografati nel tempo libero con un sondaggio condotto su 222 ragazzi di età compresa per lo più tra i dieci ed i venti anni (84% degli intervistati), che vengono così descritti: ascoltano molta musica, i giovani di Resana (58%), praticano sport (56%) e passano parecchie ore davanti alla tv (41%), escono con gli amici (33%), spesso per recarsi al bar (24%), in birreria (22%) o in discoteca (9%), oppure restano in casa (33%), a leggere (25%) o semplicemente a riposarsi (19%). Il 70% dei ragazzi di Resana vorrebbe attivarsi per "inventare occasioni e scoprire luoghi" per stare insieme, mentre il 57% sarebbe disposto ad impegnarsi per l'organizzazione del palio delle contrade.

Citando letteralmente l'articolo "la disponibilità di tempo segnalata dai giovani per le attività proposte è di alcune centinaia di ore al mese per ogni progetto. Precisamente: 413 ore per le occasioni ed i luoghi di incontro, 359 per il palio, 295 per le aree ricreative, 257 per la valorizzazione del territorio, 173 per moto e auto anni '50/'60, 152 per la questione traffico".

Ricordiamo ora due distinte ricerche sull'universo giovanile (pubblicate su *Abitare la Castellana*, Maggio 98) condotte dall'Ires e dalla Filtea nazionale, in collaborazione con la Fiom e l'Istituto Swg di Trieste, su un significativo campione di giovani, lavoratori (per lo più di età compresa tra i 21 ed i 32 anni) e studenti (18 e 19 anni, allievi delle scuole superiori al quarto e quinto anno), che vivono nella provincia di Treviso - Castellana compresa.

Sono ricerche molto interessanti, dalle quali si evince che ci sono ancora molti giovani non coinvolti in attività di tempo libero in campi quali il volontariato o la cultura.

Infatti da tali ricerche risulta che il passatempo preferito dai giovani è guardare la tv oppure ascoltare musica (19%), ma numerosi sono anche coloro che si dedicano a qualche lavoretto (18%), escono con i familiari (17%), leggono (13%), fanno sport (10%) o shopping (9%). Sono pochi, pochissimi i giovani

impegnati in associazioni di volontariato (sia laica sia cattolica), culturali, ambientaliste, ricreative oppure in partiti o movimenti politici. I giovani non iscritti né attivi presso associazioni di volontariato rappresentano il 91% del totale degli intervistati, in gruppi ambientalisti l'88%, culturali l'87%, sportivi o ricreativi il 66%, in partiti o movimenti politici il 93% (cinque giovani su cento sono iscritti, due attivi simpatizzanti).

Si divertono nel week-end, i giovani intervistati, prima di tutto per distrarsi dopo una settimana di lavoro o studio (45%), per rilassarsi (31%), stare in compagnia (13%) e conoscere altra gente (11%).

Dove vanno a divertirsi i giovani? In discoteca, naturalmente, consacrata ancora una volta tempio inviolabile del divertimento dal 46% degli intervistati. In alternativa, bene anche bar e pub (18%), cinema e teatro (18%), club privati (7%) e altro (11%).

Il nostro circolo culturale non sembra possa assimilarsi al “club privato” della ricerca. In ogni caso i risultati di tali ricerche non finiscono qui, ma danno ulteriori suggerimenti (che sono stati sapientemente utilizzati per le simulazioni economico/finanziarie, per decidere gli orari di apertura e per la scelta dei prodotti da privilegiare nel bar/spaccio interno).

Dalla ricerca infatti emerge che una serata di divertimento si conclude all'una di notte per il 57% degli intervistati, alle tre per l'11%, a notte fonda per il 10%.

La spesa media per il sabato sera oscilla tra le 20.000 e le 50.000 lire (spende meno il 13%, oltre il 7%) e si aggira per lo più attorno alle 30.000 lire (44%). La bevanda preferita dai giovani è la birra (30%), seguita da bibite (29%) succhi di frutta (27%) e super-alcolici (9%).

Il vino, nella patria del Prosecco, non compare neppure tra le scelte degli intervistati.

Al termine dell'articolo si sottolinea un ulteriore risultato della ricerca decisamente interessante: “Insoddisfatti per la quantità di offerte per il divertimento nella propria città (69%), i giovani apprezzeranno maggiore attenzione da parte del proprio Comune nei confronti della cultura (84%)”.

Per finire citiamo i dati di una recente ricerca Adecco-Bocconi (si veda *Abitare la Castellana*, giugno 99) che, pur incentrata sul mondo del lavoro, conferma la nostra opinione che i giovani sentano la necessità di luoghi di incontro diversi dal bar, dalla piazza e dalla discoteca. Citando testualmente “Il sondaggio sembra sfatare un mito, quello del lavoro visto come strumento per raggiungere esclusivamente il benessere economico: per l'82 per cento dei ragazzi, infatti, è soprattutto la prima occasione per stringere nuove amicizie e formarsi.”

5.2 La concorrenza

Gli altri circoli a Castelfranco Veneto sono:

- *circolo “green corner il biliardo”* (incrocio circonvallazione/via Pio X): biliardi, birreria, paninoteca, sala giochi, TV a muro. Ingresso riservato a soli soci (tessera nazionale biliardofili). Nessuna attività culturale.
- *Arci - Percorsi* (Via pio X). Sede stabile a Castelfranco, con auletta computer. Organizza corsi di informatica, arte, cultura, ecc.
- *Il girasole*, Treville. Cooperativa. Vendita prodotti biologici. Ristorante. Organizza anche corsi vari. Ha sala riunioni che affitta a pagamento.

- *Patronato Pio X*. Offre sala prove per gruppi musicali, con alcune apparecchiature e strumenti. Ha due sale per riunioni che da in affitto (no per attività politica): una sala da 300 posti seduti, 100 in piedi; una seconda saletta più piccola, da 40 posti seduti.
- *Spaccio ANSPI*. Palazzetto dello Sport. Spaccio e sala giochi. Sala conferenze, sale riunioni, pattinaggio, campo calcio. Proprietario: parrocchia duomo.
- *Circolo Peter Pan*. Via Roma, angolo Borgo Vicenza. Birreria con gioco di freccette e giochi da tavolo. Proprietario: privato. Mediamente frequentato, prezzi alti.

I prezzi praticati dalla concorrenza per l'affitto di una sala riunioni sono:

- Costo sala dell'associazione "Il girasole" : £. 100.000
- Costo sala conferenze della Banca Popolare: gratis (ma è necessario prenotare con largo anticipo)
- Bar: gratuiti, ma sono poco versatili, rumorose, ed è opportuno (quasi obbligatorio) consumare.
- Sale alberghi e ristoranti: carissime, dalle 100.000 alle 300.000 Lire.

5.3 Strategia di marketing

L'iniziativa si farà conoscere mediante comunicati stampa su giornali, distribuzione volantini, inserti su vademecum dell'ente con il quale ci si affilia e pubblicazione di un sito Internet. Per l'inaugurazione risulterà strategico chiamare un "testimonial" di forte richiamo con amplificazione mediante articoli sulla stampa e radio, Tv locali.

L'acquisizione di clienti sarà inoltre attuata mediante:

- Passaparola, comunicati stampa su giornali su ogni iniziativa, distribuzione volantini all'interno del centro (magari con pubblicazione periodica con attività e appuntamenti del mese), inserti su vademecum dell'ente con il quale ci si affilia.
- Eventi particolari (es. concerti jazz, serate etniche) indirizzati a particolari fasce della popolazione.

Il centro sarà, giuridicamente, un circolo privato: l'accesso sarà riservato a soli soci. Per diventare socio è sufficiente compilare un modulo di richiesta di adesione al circolo, posto all'ingresso di esso.

Come strategia funzionale all'allargamento della base ed a dare senso di appartenenza, abbiamo deciso di dare la tessera (anche per il primo mezzo anno sociale) non gratis, ma ad un prezzo di Lire 10000.

È opportuno considerare eventuali convenzioni con negozi per sconti ai soci del centro.

Abbiamo ipotizzato la vendita di 670, 900, 1100 tessere, rispettivamente nei primi tre anni.

5.4 Le agevolazioni fiscali e amministrative

Come associazione non si pagano imposte sui redditi dell'attività non commerciale.

Lo spaccio, oltre a tutte le attività del centro, rientra nell'attività non commerciale, infatti per il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, art. 5, le associazioni di promozione sociale affiliate ad enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei soli soci.

Ai fini IVA, le entrate del BAR non sono rilevanti. (Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, art.5).

Le esenzioni su imposta dei redditi ed IVA citate (D.lgs. 460/97) sono applicabili qualora nello statuto dell'Associazione che gestisce il bar.

Le disposizioni riguardo alle esenzioni su imposta dei redditi ed IVA (di cui D.lgs. 460/97) si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Non è necessaria l'iscrizione al REC e la licenza commerciale per aprire il BAR, inoltre il bar non deve rispettare particolari orari di apertura come i bar classici (legge 25 agosto 1991, n. 287).

Le scritture contabili obbligatorie sono ridotte al minimo. La contabilità può essere tenuta in proprio.

Non si paga registro e bollo su contratto, in quanto il contratto verrà sottoscritto a nome

dell'Associazione di Volontariato ARCHÉ (esente da bollo e registro, art.8 l.266/91)

Poiché si recupera l'I.V.A., ma non si paga registro e bollo, è necessario sottoscrivere un contratto di affitto con un privato (contratto senza I.V.A.) o affittare un immobile ad uso abitativo (contratto abitativo "patti in deroga", senza I.V.A.).

Ricordiamo che "lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, più in generale, lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuno specifico regime autorizzatorio e, quindi, non sanzionabile ne' penalmente ne' amministrativamente" - Circolare 47 del 10.02.98 - Ministero Finanze.

Per la costituzione dell'Associazione culturale (non di Volontariato) che gestirà il centro, ricordiamo la Circolare 184 del 03.11.94 - Ministero delle Finanze - e la Legge 1 marzo 1994, n. 153, recante "Interventi urgenti in favore del cinema": gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica (che trovano la loro espressa definizione nel testo dell'articolo 44 della legge n.1213 del 4 novembre 1965, così come modificato dall'art.14 della Legge 1 marzo 1994, n. 153) sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa (attualmente £150.000, anziché £ 250.000)

5.5 Punti di forza

- l'originalità ed unicità dei servizi offerti
- la carenza di servizi analoghi sul territorio
- la domanda insoddisfatta diffusa e numerosa dei servizi offerti
- le modalità di accesso ai servizi
- l'assenza di retribuzione dei soci volontari
- prestiti a tasso zero forniti dai soci
- prezzi concorrenziali e servizi innovativi
- agevolazioni fiscali (assenza di tassazione, iva forfettaria)
- agevolazioni amministrative (assenza di licenza ed iscrizione al r.e.c.)
- assenza di vincoli sugli orari di apertura e chiusura
- possibilità di ottenere finanziamenti agevolati da MAG e da F.S.E.
- immagine privilegiata rispetto alla concorrenza essendo un ente senza scopo di lucro
- quasi un anno di preparazione del presente progetto
- determinazione e disponibilità dei soci promotori.
- offerta di una molteplicità, integrabilità, complementarietà di servizi ed una estrema flessibilità di accesso ad essi.

Capitolo 6

Disciplina civilistica ed amministrativa

a cura del gruppo di lavoro giuridico.

6.1 Disciplina civilistica

6.1.A. Il Circolo come associazione non riconosciuta

Il Circolo è una libera associazione che nasce per volontà di un gruppo di cittadini (organizzazione collettiva) che si uniscono per il perseguimento di uno scopo ideale o comunque di natura non economica (assenza di scopo di lucro).

Tale tipo di associazione assume la figura giuridica di Associazione non riconosciuta definita come organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, priva del riconoscimento di personalità giuridica, non soggetto quindi alla tutela, patrocinio e controllo dello Stato e la cui vita interna è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.

Nonostante ciò l'ordinamento giuridico riconosce, tutela e disciplina questa forma organizzativa sia nella Costituzione sia nel Codice Civile.

La Costituzione Italiana riconosce e tutela l'associazionismo attraverso gli articoli 2, 9 e 18.

In particolare l'art. 2 riconosce che l'individuo forma la propria personalità, oltre che nella famiglia, anche nelle forme sociali. L'art. 9 riconosce il diritto alla cultura e alla formazione personale dell'individuo. L'art. 18 riconosce il diritto di associarsi.

L'ordinamento giuridico lo disciplina attraverso gli art. 36,37 e 38 del Codice Civile. E' viceversa improprio qualsiasi tentativo di estensione anche analogica alle associazioni non riconosciute degli articoli del capo II (associazioni e fondazioni). L'art. 36 dispone che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati. Dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la direzione. L'art. 37 stabilisce che i contributi degli associati ed i beni acquistati con questi costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo, né pretenderne la quota in caso di recesso. L'art. 38 precisa che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Quindi l'Associazione non riconosciuta pur non essendo dotata di personalità giuridica costituisce un soggetto distinto dagli associati, ha un proprio patrimonio (fondo comune), ha una propria autonomia negoziale, ha una capacità processuale distinta dalle persone degli associati; però gli atti compiuti dagli amministratori sono imputabili all'Associazione in base al rapporto di rappresentanza organica.

Infatti l'Associazione esprime la propria volontà attraverso i propri organi interni (Assemblea,

Consiglio Direttivo, Presidente). La volontà di questa è portata di fronte a terzi dagli organi che agiscono come rappresentanti in nome e per conto, ed il Presidente ne costituisce il rappresentante legale.

E' inoltre opportuno segnalare come nonostante l'ampia autonomia lasciata alle associazioni non riconosciute dall'art. 36 del Codice Civile si è ormai affermato il principio della rilevanza per lo Stato di tutte le Associazioni. Ciò significa che per la nostra Associazioni si applicano le norme previste per quelle riconosciute, nella specie art. 20/21 Codice Civile, e pertanto gli accordi degli associati possono derogare solo a quelle norme che non abbiano carattere imperativo. Un esempio illuminante può essere dato da una sentenza della Corte di Cassazione del 1985, che chiarisce come uno degli elementi essenziali dai quali un'associazione non può prescindere è quello dell'assemblea come organo deliberante formato da tutti gli associati.

6.1.B. Il circolo nell'ambito della disciplina della costituzione e del codice civile

Un gruppo di cittadini si unisce in un comitato promotore ed esprime la volontà di costituire un'associazione con un programma ed un finalità comuni.

Convocano un'assemblea dove viene decisa la costituzione del circolo, ne precisano gli scopi che verranno poi fissati nello statuto, approvano l'atto costitutivo e procedono all'elezione delle cariche sociali.

Questo é certamente il modo più comune per costituire un circolo. Altro modo può essere anche quello di un costituirsi progressivo mediante successive adesioni: i promotori cioè, stabilito lo scopo dell'associazione, ottengono successive adesioni nel tempo.

6.1.C. Le responsabilità dei dirigenti

Responsabilità di fronte agli associati

I membri del direttivo sono liberi di attuare le scelte che più ritengono opportune (a meno che lo statuto non disponga diversamente). Ciò non toglie che in taluni casi siano ravvisabili delle responsabilità in carico a dirigenti e consiglieri; responsabilità che trovano fondamento nella legge e nelle norme statutarie. Ciò significa che i componenti del consiglio direttivo potranno rispondere (anche patrimonialmente) nei confronti degli associati quando abbiano compiuto atti contrari alla legge (appropriazione indebita, truffa ad altri reati similari) ovvero atti eccedenti se non addirittura contrari ai limiti dei poteri attribuiti loro dallo statuto o non riconducibili alle finalità istituzionali: si fa generalmente l'esempio del presidente di un associazione sportiva che sostenga economicamente un iniziativa politica nonostante la previsione statutaria dell'apoliticità dell'associazione stessa.

Viceversa, eventuali scelte inappropriate, inopportune, inutili, anche se creano danni in capo all'Associazione, avranno rilevanza solo se viziate da manifesta malafede.

È quindi consigliabile comunque approvare e verbalizzare durante i consigli direttivi le scelte di tipo patrimoniale, o quelle che, per modalità od altro, potrebbero risultare frutto di una decisione "personale" di un singolo dirigente.

Responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori e dei terzi in genere

L'art. 38 del Codice Civile stabilisce che per l'obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto

dell'associazione.

Ciò significa che:

- degli obblighi patrimoniali del circolo rispondono coloro che li hanno assunti.
- gli associati (che non partecipino alla direzione dell'associazione) sono estranei agli obblighi assunti in nome del circolo dai dirigenti. La conseguenza logica è che nessuno socio potrà essere chiamato a rispondere per gli inadempimenti patrimoniali dell'associazione.

E' chiaro che qualora obbligazione sia stata assunta con il consenso del direttivo (es. si approva l'acquisto di un computer), è ipotizzabile, in quanto prevista dal codice civile art. 33, una responsabilità solidale dei membri dello stesso.

Pertanto il venditore del bene potrà rivalersi sui membri del direttivo in caso di inadempimento del sottoscrittore (Presidente) del contratto.

Responsabilità tributaria

Per il consiglio di Stato, la responsabilità dei dirigenti ex art. 38 del Codice Civile, deve riguardare solo le obbligazioni collegabili al periodo di attività da essi posto in essere, esclusi i debiti d'imposta relativi ai periodi in cui non erano in carica.

La responsabilità fiscale è generalmente in capo al Presidente in quanto firmatario delle dichiarazioni IVA e dei redditi, nonché legale rappresentante dell'Associazione.

6.1.D. modalità da seguire per la costituzione del circolo

ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo è con lo statuto il documento che rispecchia il pensiero e la volontà degli aderenti al circolo.

Si tenga presente che in base al DPR 917/ 86, ai fini fiscali "l'oggetto esclusivo e principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o scrittura privata, ed in mancanza dall'attività effettivamente esercitata".

Secondo la giurisprudenza l'esistenza di un'associazione non riconosciuta non è condizionata da alcuna formalità, quindi per la costituzione di un circolo non sarebbe necessario né l'atto pubblico, né l'atto scritto. E' tuttavia consigliabile redigere l'atto costitutivo del circolo sia perché i rapporti con gli enti pubblici e privati diventano sempre più frequenti, sia per assicurare democrazia e chiarezza alle regole fra gli associati.

Per queste stesse ragioni, seppure non è da considerarsi obbligatorio, in particolare qualora si prevedano sponsorizzazioni consistenti, richieste di contributi alle amministrazioni, gestione di spacci interni al circolo, è opportuno trascrivere l'atto costitutivo e lo statuto su carta da bollo da L. 20.000 in duplice copia e registrarlo presso l'Ufficio Atti Privati dell'Ufficio del registro (L. 250.000) o redigerlo con atto notarile. L'atto costitutivo deve contenere : lo scopo e l'oggetto sociale, la mancanza di scopo di lucro, l'elenco dei cittadini riuniti per la costituzione, la denominazione e la sede sociale del circolo, la data di costituzione ed il primo comitato direttivo eletto.

Agevolazioni per quanto riguarda i costi dell'Ufficio del Registro sono previsti per le associazioni di volontariato (l. 266/91) e per associazioni di promozione del cinema italiano: l'esperienza ci dice che non sempre tuttavia risulta facile dimostrare di avere diritto a tali agevolazioni presso l'ufficio del Registro di Castelfranco Veneto (è necessario fissare un appuntamento con il primo dirigente ed insistere). Recentemente l'ufficio del Registro di Castelfranco si è trasferito presso l'ufficio unico entrate (sempre in Piazza Serenissima).

STATUTO

Lo statuto é l'atto che per accordo tra gli associati regola la vita e il funzionamento interno del circolo. Viene definito dalla giurisprudenza come patto associativo di natura contrattuale, cioè un contratto con il quale i soci liberamente e volontariamente si sono dati le regole che consentono di realizzare i fini concordati. Per le stesse considerazioni fatte per l'atto costitutivo é quanto mai opportuno, per garantire chiarezza e rispetto assoluto della vita democratica interna del circolo, redigere in modo attento e completo lo statuto sociale il quale può essere deliberato, secondo l'accordo fra gli associati, a maggioranza semplice o qualificata. Lo statuto deve contenere: a) denominazione del circolo; b) scopi e finalità; c) modalità di ammissione e diritti e doveri del socio; d) il patrimonio sociale; e) bilancio(rendiconto economico); f) organi dell'associazione, loro poteri e modalità di elezione; g) procedure per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento del circolo.

DENOMINAZIONE E SEDE DEL CIRCOLO: il primo elemento che può essere inserito nello statuto é la denominazione del circolo. L'indicazione del nome consente di ottenerne la tutela dall'ordinamento ai sensi dell'art. 7 del Codice Civile, tanto che se qualcuno se ne appropria con gli stessi fini o danneggia il nome del circolo é possibile adire le vie giudiziali allo scopo di tutelarlo.

SCOPI E FINALITA': é indispensabile definire in maniera dettagliata e specifica i principi e le caratteristiche su cui il circolo basa la propria azione. Tra questi é importante sottolineare il non scopo di lucro e se saranno previsti servizi accessori quali la mescita di bevande alcoliche e superalcoliche, la mensa, ecc. E' quindi necessario scrivere con sufficiente chiarezza finalità e scopi al fine di dirimere eventuali contestazioni sull'indirizzo che sta seguendo l'Associazione.

MODALITA DI AMMISSIONE DEI SOCI, LORO DIRITTI E AVERI: le norme che regolano i rapporti tra il socio e il circolo sono fondamentale importanza. Stabilire quindi i requisiti e le modalità di adesione dei soci all'Associazione deve essere una delle principali preoccupazioni nella stesura di uno statuto. E' chiaramente auspicabile che tali norme non siano troppo selettive al fine di garantire la più ampia partecipazione.

Altro elemento essenziale é quello costituito dalla definizione di diritti e doveri del socio. E' necessario prevedere il diritto di voto per tutti i soci maggiorenni, ed il diritto a ricevere quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato ai fini di utilità generale.

Il principale diritto e nello stesso tempo dovere é quello della tessera sociale, del documento cioè che qualifica il frequentatore del circolo come socio. L'adozione della tessera nazionale dell'Associazione di appartenenza (una di quelle riconosciute dal Ministero degli Interni come enti a rilevanza nazionale: es. ANSPI, ARCI, AICS, ANTEA, ETSI, ecc.) acquista il valore dell'adesione piena dei singoli associati e del circolo alle finalità ideali e programmatiche dell'Associazione. Diritti inalienabili per il socio sono inoltre quelli di poter godere di tutti i vantaggi previsti nello statuto, quelli di elettorato attivo e passivo per i soci maggiorenni quello di poter recedere dal sodalizio e che l'Associazione svolga le attività secondo gli scopi sociali e che il fondo comune sia amministrato secondo quanto stabilito dai soci.

Doveri del socio sono quelli di versare i contributi associativi così come stabiliti dal direttivo, di lealtà nei confronti del sodalizio, di rispettare lo statuto e le deliberazioni previste dal direttivo e non fare atti che contraddicono lo scopo dell'Associazione.

Qualora non rispetti tali doveri il socio può essere espulso dal circolo. Questi é comunque tutelato dall'art. 24 del Codice Civile che esige l'esistenza di gravi motivi per l'esclusione di un associato da parte dell'Assemblea.

Come si vedrà meglio in seguito, é particolarmente importante che lo statuto indichi con chiarezza quando un nuovo associato può fruire dei servizi forniti dall'Associazione. Alcuni regolamenti comunali non riconoscono la qualifica di socio a coloro che fruiscono dei servizi dell'associazione nello

stesso giorno d'iscrizione.

Questa arbitraria interpretazione si basa su una non corretta lettura di una circolare ministeriale che parla chiaramente di contestuale rilascio di tessera + biglietto d'ingresso.

Per evitare il pericolo di contestazioni sarà comunque possibile prevedere nello statuto che i nuovi associati possano beneficiare dei servizi a partire da un momento diverso da quello dell'iscrizione.

Inoltre, nei confronti delle associazioni culturali e sportive per motivi di cautela fiscale si è disposto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi possano beneficiare dell'esonero dell'IVA e dalle imposte dirette solo se effettuate nei confronti di associati o partecipanti minori di età o nei confronti dei maggiorenni a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto di ricevere, nel caso di scioglimento dell'associazione, una quota del patrimonio sociale se questo non è destinato a finalità di utilità generale (legge n.573 del 1993, art. 14).

PATRIMONIALE SOCIALE: è uno dei punti fondamentali dello Statuto espressamente regolato dall'art. 37 del Codice Civile. Ha la funzione di garantire il perseguimento degli scopi del circolo ed è costituito da tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all'Associazione e quindi, oltre alle quote associative e ai beni con queste acquistati, anche tutti gli altri ben pervenuti al circolo. Il fondo comune così determinatosi non è divisibile finché dura in vita l'Associazione; pertanto i singoli associati non possono chiedere la divisione, né pretendere la quota in caso di recesso, né chiedere un godimento di beni proporzionale all'ammontare della propria quota.

Inoltre secondo l'art. 38 del Codice Civile le associazioni rispondono all'obbligazioni prese verso terzi con il proprio fondo comune.

RENDICONTO ECONOMICO: sappiamo tutti che il circolo qualora non svolga attività commerciali risponde del proprio bilancio unicamente all'Assemblea dei Soci. Dovranno essere riportati nello Statuto la durata dell'esercizio sociale, i tempi di presentazione ed approvazione e la destinazione del residuo attivo.

ORGANI DEL CIRCOLO

Sono organi dell'Associazione coloro che hanno potere di compiere atti vincolanti, tra questi non si può assolutamente prescindere dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci (vedi sentenza della Corte di Cassazione del 1985 già citata). Sia per le riunioni del Direttivo sia per l'Assemblea dei Soci è consigliabile la tenuta di un libro verbali dove annotare le deliberazioni e dal quale è poter vincere le responsabilità delle decisioni assunte.

ASSEMBLEA: è l'organo deliberante e sovrano. E' formata da tutti i soci del circolo, ad essa compete la nomina del Consiglio Direttivo, l'approvazione del bilancio e delle linee generali del programma di attività, le modifiche allo statuto e lo scioglimento del circolo. Deve essere effettivamente operante e convocata in via straordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria qualora ne faccia richiesta il direttivo o almeno 1/10 dei soci (art. 20 del Codice Civile) o quando si verificano condizioni particolari quali le modifiche allo statuto o lo scioglimento del circolo.

CONSIGLIO DIRETTIVO: è l'organo esecutivo, viene eletto dall'Assemblea dei Soci, la sua durata in carica viene prevista dallo statuto.

Ad esso competono l'amministrazione del fondo comune e del patrimonio del circolo e la gestione di tutte le attività necessarie per il perseguimento dello scopo sociale. Di norma spetta al Direttivo l'attivazione degli incarichi e la nomina dell'Ufficio di presidenza.

PRESIDENTE: è il legale dell'Associazione, in altre parole colui che rappresenta il circolo presso terzi e di conseguenza a norma dell'art. 36 del Codice Civile ha la rappresentanza processuale (si veda "responsabilità dei dirigenti").

REVISORI DEI CONTI: sono organi di controllo non necessari che possono essere nominati soprattutto quando la complessità delle attività del circolo richiede un ulteriore organismo di garanzia, ad esempio quando l'Associazione svolge attività che richiedono il rispetto nella normativa fiscale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI: sono organi "giurisdizionali" non obbligatori dell'associazione, atti a dirimere le controversie che possano insorgere tra organi, organi e soci, soci.

MODIFICA DELLO STATUTO E DELLO SCIoglIMENTO DEL CIRCOLO

Ultimo ma non meno importante punto dello statuto al fine di una gestione impronta alla massima chiarezza e trasparenza. Sono atti questi che devono essere approvati dall'Assemblea facendo ricorso alla maggioranza qualificata che garantisce il consenso della maggior parte dei soci. Per quanto riguarda le modalità di scioglimento va indicata la durata dell'Associazione, in quali occasioni si scioglierà e come verrà destinato il fondo comune.

6.1.E. Diritti facenti capo ai circoli

Stante lo spirito della Costituzione e il dettame della vigente legislazione italiana, ivi compreso il Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, il circolo è titolare di una serie di diritti fondamentali. Tali diritti, essendo costituzionali, non possono venire sospesi né limitati da una semplice legge né tantomeno da organismi esecutivi quali la Prefettura, la Questura, i Vigili Urbani.

LIBERTA DI ASSOCIAZIONE

Un circolo che conserva le caratteristiche fino a qui enunciate e che assume quindi la figura giuridica di associazione non riconosciuta si forma e si costituisce senza alcuna autorizzazione di Pubblica Sicurezza e senza alcun permesso o autorizzazione di qualsiasi altra autorità o ente pubblico o privato (art. 18 della Costituzione italiana).

INVIOLABILITA DEL DOMICILIO

Intendendo come domicilio qualsiasi luogo di privata dimora, ivi compresa la sede di una associazione, le norme di legge garantiscono l'invioLABILITÀ del domicilio. Il Codice Penale (Art. 614-615) punisce come reato l'abuso fatto dal pubblico ufficiale che oltrepassa i propri poteri introducendosi nel domicilio del circolo. Agli agenti di P.G. è concessa la sola facoltà di visitare (e non perseguire) quei locali del circolo dove viene svolto un servizio regolato da una licenza di P.G. o da una autorizzazione amministrativa (es. sala da bar).

La perquisizione dei locali può essere effettuata solo se accompagna da specifico mandato o nel caso di flagrante reato, o presunzione di reato ai sensi della legge speciale sul terrorismo correlata all'art. 41 TULPS.

In tal caso però l'organo di polizia è tenuto ad indicare il motivo al titolare di licenza e nel verbale da trasmettere alla Procura della Repubblica.

Gli agenti della Tributaria, durante il normale svolgimento delle attività, possono accedere nei locali del circolo ove queste attività hanno luogo.

LIBERTA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, DI STAMPA E DI PROPAGANDA

Al circolo é garantita la più ampia libertà di pensiero e di propaganda attraverso lo scritto o altro mezzo di diffusione. Ciò significa che può, senza autorizzazione, produrre e diffondere qualsiasi tipo di stampa che non sia periodica (regolata da apposita legge), può usare altoparlanti o altro mezzo di diffusione ed usare mezzi propagandistici, non commercialmente pubblicitari, di qualsiasi genere.

LIBERTA DI RIUNIONE

Il circolo può indire riunioni alle quali siano ammessi oltre ai soci anche gli altri cittadini non soci. Tali riunioni possono avvenire sia all'interno della sede sociale in qualsiasi altro luogo senza che questo necessiti di autorizzazione di polizia o di darne avviso alle autorità. E' evidente che qualora queste riunioni avvengano nella sede del circolo e siano aperte anche ai non soci, l'eventuale servizio bar o mensa dovrà essere sospeso. Il circolo é altresì libero di concedere l'uso dei propri locali, escluso quello del bar, ad altre associazioni che ne facciano richiesta.

OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE

Anche in questo caso la Costituzione lascia ampia libertà; infatti, secondo l'articolo 18 il circolo ha semplicemente il dovere di osservare le leggi imposte dalla vigente legislazione al singolo cittadino.

Per talune attività quali ad esempio la gestione di servizio bar e mensa, lo spettacolo o l'effettuazione di operazioni commerciali, dovranno essere rispettate le disposizioni di carattere amministrativo e fiscale che lo disciplinano, più avanti illustrate. E' inoltre opportuno che il circolo nell'ambito della sua normale conduzione amministrativa si faccia carico di alcuni adempimenti formali che ne garantiscono una più chiara e trasparente gestione. Tra questi si consiglia l'adozione dei seguenti libri sociali: libro soci, libro verbali del Consiglio Direttivo, libro verbali delle Assemblee, libro cassa. Per tali libri, se il circolo non svolge attività fiscalmente rilevanti, non é richiesta la vidimazione, ma al fine di preservarli da eventuali manomissioni é consigliabile l'adozione di libri con le pagine numerate. In appendice a questo capitolo sono riportati alcuni facsimile di verbali per Assemblea e Consiglio Direttivo a cui potersi rifare per la compilazione di quelli del proprio circolo. Si trova inoltre un modello per “verbale di consegna”, un inadempimento formale utile da farsi quando avviene un cambio direttivo e di Presidente al fine di dividere chiaramente le responsabilità amministrative e fiscali dei due consigli.

6.2 Disciplina Amministrativa

6.2.1 Il circolo non è un esercizio pubblico

L'art.18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione per i fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.

Il Ministero dell'Interno, ad alcuni Enti Nazionali a finalità assistenziali (quali l'ANSPI, ARCI, AICS, ETSI, ecc.) attribuisce con proprio decreto un ulteriore riconoscimento al quale la legge fa conseguire particolari effetti, di cui tratteremo in questo capitolo che evidenziano una speciale tutela per uno specifico tipo di associazione assistenziale.

Il circolo, per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali può liberamente promuovere attività sportive, culturali, turistiche e ricreative in genere.

Può anche offrire **ai propri soci, o in senso lato ai soci dell'ente a carattere nazionale al quale il circolo è affiliato**, servizi come la somministrazione e distribuzione di bevande, alimenti e generi vari che ne favoriscano una più confortevole partecipazione.

Per questo aspetto, se non si è accorti, la comunità è spesso erroneamente indotta a identificare il circolo con tale attività complicando il rapporto con l'esterno e sminuendone la natura.

Il circolo **non è un esercizio pubblico** perchè:

- svolge la propria attività in favore dei soci;
- non ha fini di lucro;
- è un Ente associativi il cui oggetto esclusivo o principale non è l'esercizio di attività commerciali;
- nel caso in cui un socio usufruisca di un servizio quale ad esempio il bar, anche versando del denaro per le consumazioni questo rappresenta un finanziamento indiretto al circolo per l'attuazione delle attività statutarie.

Tutto ciò ha consentito alle associazioni affiliate ad un ente a carattere nazionale riconosciuto dal ministero degli interni, una serie di agevolazioni che favoriscono l'esercizio dell'attività di somministrazione e alimenti in deroga al piano commerciale e alla normativa che regola le attività degli esercizi pubblici.

Il circolo infatti:

- non deve essere iscritto alla Camera di Commercio;
- non deve iscrivere il Presidente al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio);
- non rientra nel piano commerciale comunale che assoggetta a limiti o contingente l'apertura di esercizi per la somministrazione e al parere della commissione comunale o provinciale.

6.2.2. L'autorizzazione

Se un circolo intende offrire agli associati un servizio di bar o ristoro è necessario che si doti di una autorizzazione amministrativa .

Con la Legge 287/91 e successive risoluzioni si escludono dal piano commerciale comunale i circoli degli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e si stabilisce la non iscrizione al R.E.C. quando la somministrazione viene condotta dal Presidente o da suo incaricato in nome e per conto del circolo, poichè svolta in forma non imprenditoriale. Qualora questa venga invece affidata a terzi ed esista quindi la figura del gestore, l'affidatario deve essere iscritto alla Camera di Commercio e al Registro Esercenti Commercio (R.E.C.)

L'autorizzazione come atto dovuto

L'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche dispone che in tutti i casi in cui l'esercizio di un attività privata sia subordinato ad autorizzazione o altro atto di consenso il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecnico-discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia d'inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In tali casi spetta all'amministrazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla denuncia, verificarne la sussistenza e disporre, se del caso, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività.

E' questo il caso dell'autorizzazione alla somministrazione nel circolo che si sostanzia come atto dovuto dal Comune che non ha alcuna discrezionalità in merito.

Il rilascio infatti è subordinato unicamente al possesso, da parte del richiedente, dei seguenti principali requisiti:

- soggettivi del Presidente del circolo, a cui si richiede generalmente, il certificato penale e carichi pendenti Procura e Pretura;
- l'autorizzazione igienico-sanitaria per i locali e per il personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande;
- presenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali secondo le disposizioni impartite dal Ministero degli Interni nel D.M. n.564 del 17/12/92 e successive modifiche (in questo ambito l'ufficio commercio del comune di Castelfranco chiede il parere favorevole del Comando dei Vigili Urbani).
-

6.2.3. La denuncia d'inizio attività

Verificati tali aspetti il Presidente del circolo può presentare in Comune una **denuncia di inizio attività**, (che è titolo di somministrazione). Tale procedura si basa sull'istituto del silenzio-assenso e consente all'associazione di iniziare la somministrazione di bevande e alimenti ai soci dal momento della notifica dell'atto di autodenuncia.

Il Comune dovrà verificarne la regolarità e comunicare eventuali irregolarità o incompletezze della dichiarazione ed eventualmente, con provvedimento motivato ai sensi dell' art 3 della Legge 241 da notificare, nel termine perentori di 60 giorni disporre il divieto di prosecuzione dell'attività. Contro tale atto il circolo può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente e chiedere la provvisoria sospensione del provvedimento.

Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività (regolare e completa) e non avendo ricevuto un formale provvedimento di diniego, la Pubblica Amministrazione decade dal potere di inibizione

In caso di incompletezza della documentazione o di carenza di requisiti, il Sindaco deve ordinare l'integrazione con atto notificato dando termine congruo per l'adeguamento o per completare la documentazione. Tale provvedimento sospende la decorrenza dei 60 giorni sino a presentazione della documentazione mancante. Ove il circolo nel termine indicato non avrà provveduto agli adeguamenti richiesti, la Pubblica Amministrazione emetterà ordinanza di cessazione dell'attività.

T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

L'introduzione della Legge 287/91 ha abrogato le leggi n. 524 del 14/10/74 e l'art. 6 della Legge 426 dell'11/6/71 che disciplinavano in precedenza la materia nel campo delle somministrazioni di bevande e alimenti ma non ha modificato l'applicabilità di alcuni articoli del TULPS quali ad esempio l'art.86 e l'art.9.

Nell'art.86 si prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco. Per quanto riguarda l'esposizione del listino prezzi, seppur previsto unicamente per gli Esercizi Pubblici, per maggiore trasparenza nel rapporto con i soci, se ne consiglia l'esposizione.

Nell'art.9 si stabilisce la possibilità da parte del Comune, nel rilasciare le licenze, di fissare delle prescrizioni a cui le associazioni devono attenersi nel pubblico interesse. Generalmente tali prescrizioni riguardano il divieto di somministrare a non soci, il divieto di accesso da pubblica via ai locali di somministrazione, la tenuta dell'albo soci nei locali della segreteria (in base alla Legge P2) e, se la popolazione li consente, di avere almeno 100 soci (circolare del Ministero dell' Interno n.

10.941/12000.A.(1) del 19/2/1972).

6.2.4 Requisiti di sorvegliabilità dei locali

In base al decreto del Ministero dell'Interno n. 564/92 ART.4 e successive modifiche, per le associazioni che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande ai soli soci valgono le seguenti regole:

- i locali in cui si somministra devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strada, piazza o altri luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio;
- sull'ingresso o all'esterno della struttura che ospita la sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno o i prodotti che vi vengono somministrati.

È necessario sentire il parere dei Vigili Urbani di Castelfranco (coloro che in effetti devono dare l'assenso per la sorvegliabilità).

6.2.5. Tassa di concessione comunale e licenza utif

Per la somministrazione dei alimenti e bevande dovrà essere versata la **tassa annua di concessione comunale** il cui importo, indicativamente di £.119000, può essere deliberato in maniera differente dai singoli Comuni.

Oltre a questa sono previste:

- il versamento di una **tassa annua di concessione regionale per il certificato di idoneità igienico-sanitaria** dei locali (la tariffa è determinata dalle Regioni a seconda del numero di abitanti del Comune);
- la richiesta in bollo, a mezzo raccomandata, all' UTIF (Ufficio Tecnico di Finanza) provinciale dell'autorizzazione a detenere alcoolici allegando il versamento di £. 65000 e una marca da bollo. Annualmente l'autorizzazione dovrà essere rinnovata con un versamento sul conto corrente postale intestato all'UTIF provinciale con l'indicazione del nome del circolo e del numero di licenza UTIF posseduta.

Ulteriori informazioni sono inserite nella sezione "altre imposte" della parte riguardante la disciplina fiscale.

6.2.6 Tassa sulle insegne

Sulle insegne che si riferiscono al nome del circolo, (escluse naturalmente quelle di somministrazione), applicate sulle porte di accesso o vetrate, sulle facciate ecc., non grava la Tassa Comunale di pubblicità(D.L. 15 11 93 n.507 art.17 lettera h).

Sulle insegne che sporgono dalla porta o dalla facciata grava comunque la tassa comunale di occupazione di suolo pubblico.

Ulteriori informazioni sono inserite nella sezione "altre imposte" della parte riguardante la disciplina fiscale.

6.2.7 Altre disposizioni

Orario e turno di riposo settimanale:

Gli spacci dei circoli affiliati ad ente a carattere nazionale riconosciuto dal ministero degli Interni non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura dei pubblici esercizi, nè all'obbligo della chiusura settimanale, ma devono rispettare gli orari determinati dalle attività sociali.

Eventuali limitazioni potrebbero essere imposte dal Comune nell'esercizio del potere ex art. 9 del TULPS, che conferisce all'autorità comunale il potere di impartire prescrizioni nel pubblico interesse a chiunque ottenga un'autorizzazione ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

Tali limitazioni tuttavia potrebbero solo disciplinare l'attività di somministrazione sottoposta a licenza e non l'attività del circolo in genere che, in quanto ambiente privato, non può essere sottoposto ad alcuna limitazione temporale.

Gestione di punti vendita interni

Nei circoli in base alle disposizioni contenute nella legge 426/71 è consentito esercitare la vendita di alcuni prodotti all'interno dei locali purchè questa avvenga esclusivamente in favore dei soci.

Sono infatti consentite:

1. **la vendita per asporto di alimenti, di bevande o di altre merci** (limitatamente ai generi di cui alle tabelle merceologiche I - VI - VII - IX - e articoli casalinghi) previa autorizzazione comunale, a norma dell'art. 34 della legge 426/1971 e dell'art. 53 del D.M. 4 agosto 1988 n.375. Tale autorizzazione può anch'essa essere ottenuta con il procedimento del silenzio assenso e richiede l'iscrizione del Presidente del circolo o della persona preposta alla vendita al R.E.C. nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 426/1971;
2. **la vendita di tabacchi** con l'ottenimento del relativo patentino attraverso la presentazione entro il primo bimestre di ogni anno di una domanda in carta bollata all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per il territorio. Domanda che dovrà contenere una dichiarazione attestante il numero delle tessere prelevate dal circolo (non meno di 300 soci) sulla base dell'elenco nominativo degli iscritti. Il patentino potrà essere concesso anche a circoli con un numero di soci inferiori a 300 quando ricorrano particolari condizioni ambientali.

altre attività:

Apparecchi da gioco leciti. -Lo svolgimento di giochi leciti o l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici di trattenimento nei circoli (carte - biliardi - flippers - juke-boxes - radio e televisione - ecc.) qualora siano circoscritti ai soli soci , non comporta per i responsabili l'obbligo di munirsi dell'apposita licenza di cui all'art.86 TULPS, mancando in tale ipotesi l'esercizio di attività imprenditoriali.

Tuttavia la circolare del Ministero dell'Interno n.559/C.19144.12000.A (1) del 30/4/96 ha però ribadito come sussista l'obbligo della licenza nel caso in cui tali attività o apparecchi si svolgano nello stesso locale dove si somministrano alimenti e bevande.

Il circolo dovrà comunque dotarsi di permesso SIAE con il pagamento del relativo abbonamento alle condizioni previste dall'eventuale convenzione con la SIAE dell'ente con il quale ci si affilia.

Attività di spettacolo e trattenimento.- L'esercizio di spettacoli e di intrattenimenti nei circoli riservati ai soli soci, secondo una costante giurisprudenza, deve essere considerato come espressione della libertà di associazione e, pertanto, sottratto alla disciplina dell'art. 68 del TULPS che assoggetta a licenza l'organizzazione di spettacoli nell'esercizio di una attività imprenditoriale.

Pertanto ai circoli è data la possibilità di svolgere tali attività senza doversi di dotare di autorizzazione

di P.S. e con il semplice rispetto delle norme sulla agibilità dell'immobile.

Qualora, pur se riservati ai soli soci, la capienza dei locali sia superiore a 100 posti sarà necessario richiedere il "certificato di prevenzione incendi" in base al D.M. 16/2/82 da richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'unica eccezione a questo principio, come segnalato nella circolare del Ministero dell'Interno del 30/4/96, è costituita dall'118 del R.D. n.635/1940, il quale stabilisce che il circolo privato deve obbligatoriamente munirsi della licenza qualora ai trattenimenti accedano, previa esibizione di un biglietto, persone diverse dai soci.

Nella circolare del 30/4/96 vengono così ripresi alcuni parametri che stabiliscono in quali casi gli spettacoli che hanno luogo in circoli debbano ritenersi destinati alla pluralità indistinta di persone anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti, i soci, e il locale possa essere considerato pubblico. La Corte di Cassazione a tal fine stabilisce che parametri concreti per ritenere assoggettabili al regime autorizzatorio i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati alla generalità dei cittadini;
- struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale,

Ugualmente potranno essere considerati alla stregua di un locale di pubblico spettacoli quei circoli nei quali verranno trovate persone non socie.

In tali casi l'esercizio di attività spettacolari e di intrattenimento, oltre a prevedere il rispetto di norme fiscali e previdenziali quali ad esempio quelle che concernono il pagamento dei diritti d'autore SIAE e degli oneri previdenziali e assistenziali ENPALS per gli artisti retribuiti, è soggetto a normative di Polizia Amministrativa.

Tali normative, per le quali il D.P.R. 616 del 24/7/1977 ha trasmesso le competenze ai Comuni, prevedono tra l'altro la concessione di:

- licenza per pubblici intrattenimenti o per dare audizioni all'aperto (art.69 TULPS);
- licenza per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accademie, feste da ballo, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di scuole di ballo e sale pubbliche di riunioni (art.68 TULPS)
- licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo (art.80 TULPS);
- regolamenti del Prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo (art.84 TULPS).

Capitolo 7

Disciplina fiscale

a cura del gruppo di lavoro giuridico.

7.1 La posizione fiscale delle associazioni

7.1.1 Principio applicabile

Sotto l'aspetto fiscale gli enti associativi affiliati con un ente a carattere nazionale riconosciuto con decreto del Ministero degli Interni (es. ANSPI, AICS, ARCI, ETSI, ANTEA, FITEL, ecc.) possono essere inclusi nella categoria dei cosiddetti **enti non commerciali** (artt. 108 e segg. TUIR), ovvero enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il principio generale che si applica agli **enti non commerciali** è che non tutte le loro entrate finanziarie risultano soggette ad imposizione diretta (IRPEG ed ILOR) ed indiretta (IVA), bensì soltanto alcune di esse delle quali parleremo più diffusamente nel seguito della presente trattazione.

7.1.2 Obbligo del codice fiscale

Richiesta di attribuzione del codice fiscale

Tutte le associazioni --- quindi sia quelle che normalmente si limitano al solo esercizio di attività istituzionale non prevedendo pertanto alcuna entrata di natura commerciale, sia quelle che svolgono in via strumentale all'attività istituzionale anche attività commerciale ed in particolare attività di somministrazione di alimenti e bevande --- devono, come atto successivo alla loro costituzione presentare apposita richiesta per l'attribuzione del numero di codice fiscale. Come spiegheremo meglio in seguito quegli enti associativi che invece svolgono anche operazioni di natura commerciale dovranno richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, attribuzione che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del codice fiscale oppure anche successivamente.

La richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale va inoltrata agli uffici delle imposte dirette competenti territorialmente. Tali domande debbono essere redatte su appositi modelli in distribuzione presso gli Uffici Imposte Dirette e debbono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'associazione (normalmente il presidente). Debbono essere presentate direttamente agli uffici da parte del predetto rappresentante legale oppure anche tramite persona delegata. Chi presenta la domanda deve esibire un documento di identità. A puro titolo informativo si ricorda come ogni volta che viene nominato un nuovo rappresentante legale della associazione, tale variazione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette ripresentando lo stesso modello redatto in sede di

attribuzione.

A scanso di equivoci si fa presente che l'attribuzione del numero di codice fiscale (e quindi l'iscrizione all'anagrafe tributaria) non comporta alcun obbligo fiscale per l'associazione.

Atti nei quali è obbligatorio indicare il numero di codice fiscale dell'associazione

A titolo puramente indicativo vengono elencate le principali categorie di atti per le quali è obbligatorio indicare il numero di codice fiscale dell'associazione:

- fatture emesse (ovviamente per le associazioni che svolgono operazioni di natura commerciale che pertanto oltre all'indicazione del numero di partita IVA dovranno, appunto, indicare anche il numero di codice fiscale);
- atti soggetti a registrazione (contratti di affitto, comodato ecc.);
- in tutte le dichiarazioni di tipo fiscale;
- contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica e per tutte le utenze;
- domande per ottenere licenze e autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione;
- ricorsi avverso provvedimenti fiscali.
- Si ricorda che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale quando la stessa risulti invece obbligatoria viene sanzionata con una pena pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 4.000.000.
-

Fatture di acquisto

Tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli enti associativi possono essere opportunamente documentati tramite la richiesta della fattura di acquisto. Nella fattura di acquisto dovranno essere indicati tutti gli elementi atti ad identificare l'acquirente (denominazione, sede, numero di codice fiscale). Limitatamente alle associazioni che svolgono operazioni di natura commerciale le fatture di acquisto dovranno riportare anche il numero di partita IVA dell'associazione acquirente.

7.1.3. Categorie di entrate soggette ad imposte dirette (IRPEG ed ILOR) ed indirette (IVA)

Le entrate delle associazioni per le quali sussiste l'obbligo di assoggettamento ad imposizione fiscale sono le seguenti:

- a) entrate derivanti dall'esercizio di attività commerciali non occasionali. Tali entrate danno luogo a **reddito di impresa**;
- b) entrate derivanti dal possesso, in proprietà od a titolo di altro diritto reale (usufrutto, uso ecc.), di fabbricati o terreni. Tali entrate danno luogo a **reddito fondiario**;
- c) entrate derivanti da investimenti in titoli, partecipazioni, depositi bancari ecc. Tali entrate danno luogo a **redditi di capitale**;
- d) entrate derivanti da attività commerciali occasionali di tipo commerciale o speculativo. Tali entrate danno luogo ai così detti **redditi diversi**, redditi che trovano la loro configurazione nell'art. 81, TUIR.

Nella maggior parte dei casi le associazioni svolgono attività commerciali non occasionali (lettera a) che danno luogo, come detto, a reddito d'impresa.

Vediamo adesso di dare alcuni brevi cenni in merito alle varie tipologie di entrate che possono interessare le associazioni.

Publicità e sponsorizzazioni

Tra i servizi qualificabili come operazioni di natura commerciale, devono comprendersi anche la pubblicità e le sponsorizzazioni (esposizione in pubblico di cartelloni pubblicitari o apposizione di scritte sulle maglie degli atleti recanti nomi e marchi di ditte da reclamizzare). Se tali attività sono svolte in via abituale sono soggette sia ad imposte dirette (IRPEG ed ILOR) sia indirette (IVA) e pertanto sussiste a carico dell'associazione l'obbligo di fatturazione.

Bar e spacci interni

Esistono tre diverse ipotesi maggiormente ricorrenti:

- bar condotto direttamente dal circolo o associazione attraverso soci volontari o dipendenti, le cui somministrazioni (bevande, qualche alimento e non pasti completi) vengano fornite esclusivamente a favore dei soli associati o degli aderenti alla medesima associazione nazionale riconosciuta con Decreto del Ministero degli Interni. Tali entrate non sono da considerarsi imponibili ai fini fiscali.
- bar gestito direttamente dal circolo o associazione, attraverso soci volontari o dipendenti, le cui somministrazioni vengono fornite anche a non soci (ad esempio bar all'interno di un impianto sportivo dove si svolgono incontri aperti al pubblico). Tali attività costituiscono reddito d'impresa e sono quindi soggette alla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali.
- bar interno al circolo o associazione affidato in gestione a terzi. In questa ultima ipotesi i compensi derivanti dalla gestione sono senz'altro da considerarsi di natura commerciale e quindi imponibili ai fini fiscali, mentre per quanto riguarda il gestore, questi dovrà dotarsi di registratore fiscale con ciò che ne consegue e di relativa iscrizione al REC.

Affitto di propri impianti ed attrezzature

L'affitto a soci ovvero ad altre associazioni affiliate allo stesso ente a carattere nazionale cui l'associazione è affiliata (oppure ai relativi soci) non è da considerarsi operazione di natura commerciale. Al contrario l'affitto a non soci è da considerare operazione di natura commerciale, e pertanto soggetta a prelievo fiscale.

7.1.4. Entrate irrilevanti ai fini fiscali

In ogni caso, *le seguenti entrate non sono mai soggette alle imposte dirette e all'IVA:*

- a) le quote ed i contributi associativi così detti **di base** (le quote di iscrizione, pure se a versamento frazionato) e più in generale tutti i contributi che debbono essere versati dai soci per il solo fatto di appartenere all'associazione.
- b) i corrispettivi specifici ed i contributi associativi così **detti aggiuntivi** dovuti dai soci effettivi ovvero da associazioni che svolgono la medesima attività ed aderenti alla medesima organizzazione locale o nazionale, in contropartita di prestazioni maggiori o diverse rispetto a quelle cui l'associazione è tenuta in via ordinaria nei confronti dei soci. Questo principio, vale solo ai fini tributari con la conseguenza che sul piano della legislazione del commercio, un'associazione che presta servizi anche ai soci di un'altra associazione affiliata alla stessa organizzazione nazionale si troverebbe ad operare nei confronti di soggetti che dovrebbero essere considerati come terzi rispetto alla propria compagine sociale.
- c) contributi incassati da enti pubblici (stato, regioni, province e comuni) o da privati cittadini che non

siano qualificabili come un corrispettivo a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi, ma ottenuti a titolo di pura **liberalità** in quanto finalizzati al finanziamento dell'attività istituzionale dell'associazione.

d) cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni diffuse prevalentemente ai soci.

Riassumendo le associazioni che hanno solamente le suddette entrate:

- sono considerate ai fini delle imposte indirette (IVA) come consumatori finali;
- non sono obbligate alla tenuta di alcun registro o libro contabile;
- non debbono presentare agli organi della Pubblica Amministrazione (né al Tribunale, né alla CCIAA, né all'ufficio delle Imposte dirette) alcun tipo di bilancio;
- non debbono richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, ma solamente devono chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale;
- non devono presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 760);
- non devono presentare la dichiarazione IVA

7.2 Classificazione dei regimi contabili

7.2.A. Regime forfetario di contabilità ex L. 398/91

Rientrano in questo speciale e particolare regime forfetario le associazioni che svolgono operazioni commerciali in forma abituale (che danno luogo pertanto a reddito d'impresa), che abbiano conseguito proventi annui non superiori a 119.510.000 lire ed abbiano optato per il trattamento tributario previsto dalla predetta legge.

Limite di entrate per godere del regime agevolato

Per essere ammesse a tale particolare regime agevolativo occorre che l'associazione abbia nel periodo d'imposta precedente conseguito proventi di natura commerciale non superiori a Lire 119.510.000. Il limite originario previsto dalla L. 398/91 era di 100 milioni di lire. Tuttavia la legge stessa prevedeva che tale limite dovesse essere aggiornato ogni anno, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Tale limite di importo:

- deve essere ragguagliato al periodo di imposta coincidente con l'esercizio sociale della associazione (se l'associazione chiude l'esercizio il 30 giugno di ogni anno il periodo da considerare va dal 1° luglio al 30 giugno del successivo esercizio). Se per motivi particolari, specie nel primo periodo d'imposta, l'esercizio sociale avesse una durata superiore od inferiore ai dodici mesi, il limite sopra indicato deve essere riproporzionato
- deve fare riferimento al periodo di imposta precedente rispetto a quello in cui si intende esercitare l'opzione e, nel caso in cui l'opzione venga esercita in sede di inizio attività, è necessario fare riferimento al reddito presunto dell'esercizio in cui l'opzione viene esercitata
- deve essere determinato avendo come riferimento il criterio di cassa. Ne consegue che i proventi da considerare sono quelli incassati e non quelli maturati.

Categorie di proventi sono da considerare ai fini della formazione del tetto dei 119.510.000

Abbiamo detto che al fine di beneficiare del particolare regime agevolativo di cui alla legge 398 gli enti associativi debbono aver conseguito proventi di natura commerciale non superiori al tetto dei 119,5 milioni di lire. Con la definizione di proventi commerciali si debbono intendere come ricavi quelli derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazioni di servizi che abbiano natura commerciale.

Sono pertanto escluse dal computo:

- le entrate indicate nel precedente paragrafo 4 lettera a), b), c) e d) (entrate irrilevanti ai fini fiscali);
- proventi che sono assunti a tassazione in modo separato (i redditi da fabbricati tassati in base alla rendita catastale oppure gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari assoggettati a ritenuta a titolo di imposta);
- proventi derivanti da attività commerciali esercitate occasionalmente e quindi prive del requisito della abitualità e della professionalità;
- le plusvalenze ex art. 54 TUIR ovvero quelle realizzate in occasione della cessione di beni non rientranti tra quelli alla cui produzione od al cui scambio è destinata l'attività d'impresa (le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali);
- le indennità di preparazione e promozione sportiva che, ai sensi dell'art. 3 della L. 398, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

Modalità di esercizio dell'opzione

L'esercizio dell'opzione può avvenire in due momenti ben distinti della vita dell'ente associativo. Vediamo di schematizzare le due ipotesi in cui può essere esercitata l'opzione:

1. Esercizio dell'opzione effettuato in sede di inizio attività commerciale

In tal caso dovranno essere espletate le seguenti formalità:

- nella dichiarazione di inizio attività da presentare all'ufficio IVA (Mod. AA7/6) occorre esercitare l'opzione firmando l'apposito riquadro che si trova nella sezione 3 del quadro O;
- nei trenta giorni successivi alla data di inizio attività inoltrare una lettera raccomandata all'ufficio delle imposte dirette competente, comunicando che l'associazione ha esercitato la suddetta opzione e pertanto intende avvalersi del regime agevolativo;
- dell'avvenuto esercizio dell'opzione deve essere data comunicazione scritta anche agli uffici periferici della SIAE presso i quali dovrà essere presentata la dichiarazione di inizio attività.

2. Esercizio dell'opzione effettuato in data successiva all'inizio di attività commerciali

In questa seconda ipotesi dovranno essere espletate le seguenti formalità:

- inviare lettera raccomandata con la quale si comunica l'esercizio dell'opzione all'ufficio IVA;
- nei trenta giorni successivi alla data di inizio attività inoltrare una lettera raccomandata all'ufficio delle imposte dirette competente, comunicando che l'associazione ha esercitato la suddetta opzione e pertanto intende avvalersi del regime agevolativo;
- dell'avvenuto esercizio dell'opzione deve essere data comunicazione scritta anche agli uffici periferici della SIAE presso i quali dovrà essere presentata la dichiarazione di inizio attività.

Durata dell'opzione

L'opzione ha effetto fino a quando non viene revocata e, comunque, per almeno un triennio, sempreché, in ciascun esercizio sociale non venga superato il tetto di lire 119.510.000. Nel caso in cui tale tetto

venisse superato, si verifica con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato l'automatica cessazione del regime agevolativo ex L.398 e si ritorna pertanto al regime originario di appartenenza. Pertanto potrà accadere che in uno stesso periodo di imposta vengano a coesistere due diversi regimi tributari.

Esonero dagli obblighi contabili

Le associazioni che utilizzano il regime agevolativo ex L. 398 sono **esonerate** dai seguenti obblighi:

1. tenuta di qualsiasi scrittura contabile (registro iva acquisti, vendite, corrispettivi, cespiti ammortizzabili, libro giornale, libro inventari ecc.);
2. liquidazione e versamento dell'IVA secondo le modalità previste per la generalità dei contribuenti;
3. rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati;
4. presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Rimangono invece a loro carico, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA i seguenti obblighi:

3. presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 760 (compilazione del quadro D limitatamente ai redditi derivanti da attività commerciali per i quali è applicato il regime agevolativo previsto dalla legge 398/91);
4. obbligo del versamento degli acconti delle imposte dirette;
5. versamento della tassa di concessione governativa (lire 100.000) per l'attribuzione del numero di partita IVA . La tassa di concessione è dovuta all'atto della richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e successivamente per ciascun anno solare;
6. emissione delle bolle di accompagnamento secondo le regole generali;
7. adempimenti connessi alla qualifica di sostituto d'imposta come nel caso in cui l'associazione si avvalga dell'opera di prestazioni di lavoro autonomo (occasionale, coordinato e continuativo, professionale) o di lavoro dipendente. Pertanto rimane l'obbligo di versare le ritenute d'acconto sui compensi o le retribuzioni corrisposte, l'obbligo della certificazione dei compensi corrisposti, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770.

Calcolo dell' IVA e delle imposte dirette da versare

Grazie al particolare regime agevolativo introdotto con la legge 398 l'IVA da versare è calcolata nella misura di un terzo di quella incassata. Pertanto ai fini del calcolo dell'imposta da versare avremo una deduzione forfetaria pari ai due terzi di quella incassata.

Un rapido esempio servirà a chiarire meglio le idee. Supponiamo di avere un'associazione culturale che svolge attività di sponsorizzazione e da tale attività, nell'arco di un mese, abbia conseguito proventi pari a 11.000.000 di lire. L'IVA incassata (con aliquota al 10%) sarebbe pari a lire 1.000.000. Ebbene l'importo da versare all'Erario ammonterebbe a sole lire 333.000 (1/3 di 1.000.000).

Per il D.L. n. 460, 4-12-97, le entrate da somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei soci e in enti affiliati ad un ente a carattere nazionale riconosciuto con decreto del Ministero degli Interni (es. ANSPI, AICS, ARCI, ETSI, ANTEA, FITEL, ecc.) non sono considerate commerciali anche ai fini dell'IVA.

Ai fini delle imposte dirette (IRPEG ed ILOR) il reddito d'esercizio viene determinato forfetariamente e più precisamente in misura pari al 6% dei proventi commerciali conseguiti. Le eventuali plusvalenze patrimoniali realizzate invece andranno sommate a detto importo e non subiranno pertanto alcun abbattimento. Le aliquote IRPEG ed ILOR sono quelle ordinarie quindi rispettivamente il 37% ed il 16,2%.

Anche in questo caso facciamo un rapido esempio che servirà per chiarire meglio le idee. Se nel corso dell'esercizio 1996 l'associazione ha avuto proventi (al netto dell'IVA) derivanti da attività commerciali pari a 100 milioni di lire, il reddito imponibile risulta di 6 milioni di lire. Le imposte dirette da versare ammontano a complessive lire 3.192.000 (di cui 2.220.000 per IRPEG e 972.000 per ILOR).

E' forse superfluo ricordare che tra i ricavi commerciali trovano ovvia collocazione anche i proventi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità.

Modalità di liquidazione e versamento dell'IVA

Le modalità di liquidazione e versamento dell'IVA variano in ragione del fatto che l'associazione svolga o meno attività spettacolistica. Vediamo i due casi nel dettaglio.

a) Caso in cui l'associazione svolga attività commerciale spettacolistica.

L'IVA, secondo le modalità di calcolo sopra indicate, viene annotata nella distinta d'incasso e versata presso il competente ufficio della SIAE unitamente all'imposta sugli spettacoli.

La liquidazione ed il versamento dell'IVA, in tal caso, deve avvenire entro le scadenze previste per l'imposta sugli spettacoli, ovvero:

1. alla quinta giornata d'incasso per le attività a carattere periodico con frequenza giornaliera generalmente cinema, teatri ecc.;
2. al compimento di ciascuna quindicina, per le altre attività a carattere periodico;
3. a ciascuna giornata di attività per le attività occasionali.

b) Caso in cui l'associazione non svolge attività commerciale spettacolistica

L'iter da seguire con cadenza periodica è il seguente:

1. i proventi incassati in ciascun mese dell'esercizio (ovviamente devono essere solamente i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali) debbono essere annotati nella dichiarazione d'incasso;
2. la dichiarazione di incasso deve essere presentata alla SIAE entro il giorno cinque del mese successivo all'incasso. Le imposte devono essere versate contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'incasso.

Versamento delle imposte dirette (IRPEG ed ILOR)

Il calcolo delle imposte dirette da versare avviene contestualmente alla redazione della dichiarazione dei redditi mod. 760.

7.2.B. Regime di contabilità semplificata

Questo regime contabile si applica nel caso ricorrano i seguenti presupposti:

- a) il volume d'affari conseguito non sia superiore a 360 milioni di lire (se viene svolta attività prevalente di prestazione di servizi) oppure non superiore a 1 miliardo (se viene svolta attività prevalente di cessione di beni)
- b) non aver esercitato l'opzione per il regime forfetario di cui alla legge 398
- c) non aver esercitato l'opzione per il regime di contabilità ordinaria

È un regime che prevede l'obbligatorietà di diversi registri e procedure fiscali.

Dato il punto a), questo regime non viene preso in considerazione.

7.2.C. Regime di contabilità ordinaria

Questo regime di contabilità che senza dubbio rappresenta il più complicato tra quelli sin qui esaminati, viene adottato solo da quelle associazioni che si trovano in uno dei seguenti casi:

- a) che abbiano un volume d'affari superiore ai 360 milioni di lire (se svolgono attività prevalente di prestazione di servizi) o superiore a 1 miliardo (se svolgono attività prevalente di cessione di beni);
- b) che abbiano un volume d'affari non superiore ai 360 milioni di lire (se svolgono attività prevalente di prestazione di servizi) o non superiore ad 1 miliardo (se svolgono attività prevalente di cessione di beni), ma che abbiano esercitato la specifica opzione per il regime di contabilità ordinaria.

È, praticamente, il regime fiscale di un'impresa commerciale. Molto complesso.

Anche in questo caso, dato il punto a), questo regime non viene preso in considerazione.

7.2 Disposizioni comuni in materia di imposte dirette applicabili a tutti i regimi contabili

Presentazione del Mod. 760

Abbiamo visto come indipendentemente dal regime contabile applicato (forfettario, semplificato o ordinario), le associazioni che svolgono in modo abituale e professionale attività commerciale, debbono presentare la dichiarazione annuale dei redditi Mod. 760.

Se l'associazione si trova in regime di contabilità ordinaria dovrà allegare al predetto modello il bilancio relativo alla contabilità separata o, nel caso in cui non sia stata tenuta contabilità separata, il bilancio o rendiconto generale dal quale risultino distintamente l'ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi conseguiti (sia per l'attività istituzionale che per quella commerciale).

Termini per la presentazione del mod. 760

I seguenti termini di presentazione hanno valore generale, indipendentemente dal regime contabile adottato dalla associazione:

- entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, qualora nello statuto sia indicato il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine statutariamente previsto per l'approvazione del bilancio, se il bilancio non è stato di fatto approvato;
- entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale se lo statuto non stabilisce il termine per l'approvazione del bilancio.

•

Quadri da compilare

Oltre al quadro base ed al modello 760/B e 760/ M-B, dovranno essere compilati:

- 760/A, per le associazioni titolari di reddito di impresa, se in regime di contabilità ordinaria e separata;
- 760/D, per le associazioni titolari di reddito di impresa, se in regime di contabilità semplificata

- o forfetaria ex L. 398;
- 760/C, per le associazioni titolari di reddito di impresa senza contabilità separata indipendentemente dal valore complessivo dei proventi commerciali conseguiti.

Altri quadri sono previsti qualora le associazioni abbiano conseguito redditi agrari (E-E1), redditi di capitale (G), redditi di partecipazioni in società di persone (H), redditi diversi (L). Inoltre ai fini dell'imposta sul patrimonio netto dovrà essere compilato in quadro K.

Al modello 760 deve essere allegata copia, anche fotostatica, dello statuto sociale o dell'Atto Costitutivo a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione o non esista affatto. In tali casi occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

Conto fiscale

Le associazioni titolari di Partita IVA sono intestatarie del conto fiscale. Esse debbono effettuare i versamenti IRPEG, ILOR ed IVA, imposte sostitutive e ritenute alla fonte operate indicando il numero di conto fiscale attribuito utilizzando la modulistica predisposta.

Peraltro i concessionari della riscossione devono comunicare ai titolari di conto fiscale l'avvenuta apertura di detto conto. Mancando tale comunicazione i contribuenti devono chiederne l'apertura utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'ufficio IVA. Periodicamente i Concessionari della riscossione invieranno ai titolari l'estratto conto relativo ai vari versamenti effettuati.

Calcolo e versamento delle imposte dirette

Le imposte dirette (IRPEG ed ILOR, pari rispettivamente al 37 % ed al 16,2%) debbono essere versate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 (nel quale vanno indicati gli estremi del versamento).

Entro tale termine, deve essere versato il primo acconto d'imposta per l'esercizio pari al 40% del 98% dell'imposta relativa al precedente esercizio. Il secondo acconto di imposta (pari al residuo 60% del 98%) dovrà essere versato entro la scadenza dell'undicesimo mese dell'esercizio sociale. .

Se l'importo da versare in primo acconto non supera 501.000 lire, l'intero versamento (98%) andrà effettuato entro la scadenza dell'undicesimo mese dell'esercizio sociale.

Imposta patrimoniale

Le associazioni affiliate ad ente riconosciuto da Decreto del Ministero degli Interni titolari del reddito di impresa generalmente non sono soggette a tale imposta purché il predetto reddito derivi dall'esercizio di attività sanitarie, assistenziali, ricreative, didattiche, culturali e sportive.

Tale esenzione tuttavia risulta applicabile a condizione che per tali attività sia tenuta una distinta evidenziazione delle attività e delle passività patrimoniali.

Certificazioni fiscali (ricevuta fiscale e scontrino fiscale)

Le associazioni in regime di contabilità semplificata od ordinaria (con esclusione, quindi di quelle in contabilità forfetaria ex L. 398/91) debbono certificare gli incassi tramite l'emissione dello scontrino fiscale e/o della ricevuta fiscale.

a) Ricevuta fiscale

L'obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale è stato previsto nei confronti di determinate categorie di contribuenti per ogni operazione per la quale non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/72, l'emissione della fattura.

Per quanto riguarda le associazioni affiliati ad ente a carattere nazionale riconosciuto da decreto del Ministero degli Interni va tenuto presente che tra le operazioni per le quali è *obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale figurano*, la somministrazioni di pasti da chiunque effettuate comprese quelle dei circoli e associazioni riservate ai soci (si veda in proposito la circolare ministeriale 30 settembre 1981 n. 27/333386). Sono invece escluse dall'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale le somministrazioni di sole bevande.

Sotto l'aspetto formale le associazioni in esame dovranno munirsi di un registro di carico e scarico bollato e numerato dall'Ufficio IVA competente. Su detto registro saranno annotati gli estremi (numero iniziale e numero finale) dei blocchetti di ricevute fiscali acquistati.

Gli elementi e i dati che debbono essere inseriti nella ricevuta fiscale sono:

- la data di emissione, avendo cura di premettere lo zero davanti ad un eventuale numero composto da una sola cifra (ad esempio il 6 aprile 1996 dovrà essere scritta 06/04/96);
- il numero progressivo per anno solare ;
- i dati di identificazione dell'associazione emittente o altro organismo aderente allo stesso ente a carattere nazionale a cui si è affiliati e l'ubicazione dell'esercizio (se presso la sede o in campo di gioco, ecc.);
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- ammontare del corrispettivo dovuto (IVA inclusa).

La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare utilizzando stampati conformi ai modelli approvati dal Ministero delle Finanze. L'emissione deve avvenire, da parte del soggetto che effettua l'operazione, al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione dei servizi, con contestuale consegna di uno degli esemplari al cessionario o al committente.

La ricevuta può essere sostituita dalla fattura di cui all'art. 21, del DPR n. 633/72 emessa nei termini previsti per il rilascio della ricevuta fiscale. In tal caso gli stampati da utilizzare devono essere conformi ai modelli approvati dal Ministero delle Finanze.

Tutti i documenti sopra indicati intestati al soggetto utilizzatore (associazione o altro organismo aderente allo stesso ente nazionale) devono essere preventivamente bollati, su richiesta scritta dell'interessato, presso l'ufficio IVA o l'ufficio del Registro.

Non va dimenticato che la mancata emissione della ricevuta fiscale comporta sanzioni di natura amministrativa a carico del soggetto obbligato.

b) Scontrino fiscale

L'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale è stato istituito dalla L. 26 gennaio 1983, n. 18. La disciplina relativa è stata integrata da alcuni decreti ministeriali ed illustrata dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 60/342847 del 10 giugno 1983.

L'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale sussiste per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura nonché per la somministrazione in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette nell'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale. Per quanto riguarda le associazioni e gli altri enti aderenti affiliati ad ente a carattere nazionale riconosciuto dal Ministero degli Interni, il registratore di cassa dovrà essere istituito per le cessioni effettuate in spacci interni e nel caso di gestione di bar con somministrazione anche a terzi. Se,

invece, il bar è gestito direttamente dall'associazione ed effettua le somministrazioni unicamente nei confronti degli associati, non essendo configurabile una attività commerciale non sussiste l'obbligo dell'emissione della ricevuta fiscale né dello scontrino fiscale.

Sono, altresì, tenuti al rilascio dello scontrino fiscale coloro che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari). Sono, però, esclusi dal nuovo adempimento gli esercenti anzidetti, soggetti all'imposta sugli spettacoli, quando il corrispettivo della somministrazione risulta compreso nel prezzo del biglietto di ingresso o quando risulta documentato dal buono di consumazione contemplato del DM 23 dicembre 1981 (G.U. n. 356 del 30-12-1981).

Per quanto riguarda gli adempimenti formali, gli interessati dovranno:

- acquistare il registratore di cassa fra quelli omologati dal Ministero delle Finanze;
- rilasciare, per ogni vendita o prestazione lo scontrino con tutti gli elementi prescritti dalla legge;
- stampare, alla sera, il cosiddetto giornale di fondo cioè una striscia riepilogativa di tutti gli scontrini battuti nella giornata;
- annotare sul registro dei corrispettivi tenuto ai fini dell'IVA, distintamente, in un'apposita colonna, secondo l'aliquota, le operazioni soggette all'obbligo dello scontrino fiscale.

Lo scontrino deve essere rilasciato allorché uno dei tre eventi sotto indicati si verifica per primo:

1. consegna o spedizione dei beni all'acquirente;
2. pagamento totale o parziale del corrispettivo da parte dell'acquirente;
3. fatturazione da parte dello spaccio dell'associazione sportiva.

Non va dimenticato che gli interessati si debbono munire di un secondo registro dei corrispettivi IVA anch'esso numerato e bollato, sul quale - in caso di guasto del registratore fiscale dovranno essere annotati gli incassi di ogni singola vendita. Il totale giornaliero dovrà essere trascritto sul normale registro dei corrispettivi come se si trattasse della strisciata di fine giornata. La data e l'ora dell'eventuale guasto e l'ora di chiamata del tecnico debbono essere annotate su un libretto che correde il registratore. Anche il tecnico, una volta giunto, dovrà apporre l'ora d'intervento, la natura del guasto e la sua firma attestante l'integrità dei sigilli. L'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale non viene meno anche nel caso in cui si è emessa fattura a richiesta dell'acquirente. In questa ipotesi lo scontrino deve essere rilasciato unitamente alla fattura ancorché il corrispettivo non sia stato pagato o la consegna non sia stata eseguita.

c) Obbligo della bolla di accompagnamento per beni viaggianti

L'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti è stato istituito con DPR 6 ottobre 1978, n. 627.

Dal momento che la legge non stabilisce che obbligati all'emissione della bolla di accompagnamento sono i soli soggetti d'imposta ai fini IVA, è opportuno che l'associazione, si munisca delle bolle di accompagnamento anche se effettua la sola attività istituzionale.

Per il documento si utilizzano appositi stampati già predisposti con numerazione progressiva per documento.

Sono previsti vari modelli del documento in relazione ai vari tipi di trasporto che si possono effettuare. Gli interessati si debbono anche munire di un registro di carico e scarico bollato e numerato sul quale vanno annotati gli estremi della prima e dell'ultima bolletta facenti parte di un singolo blocchetto.

Il DPR n. 627/78 e il DM 29 novembre 1978 indicano i soggetti obbligati all'emissione del documento di accompagnamento e i casi in cui tale documento non deve essere emesso. Per i trasporti esonerati, effettuati a mezzo vettore, dovrà essere rilasciata dal mittente una dichiarazione da cui risulti il titolo di esenzione.

La bolla deve essere emessa in tre esemplari. Uno degli esemplari è conservato dal mittente, un altro consegnato dal vettore al destinatario e il terzo è conservato dallo stesso vettore. Per mittente si deve intendere non colui che ha la proprietà del bene, ma chi ne ha il possesso prima del trasporto.

Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, la bolla può essere emessa in due esemplari (uno per il mittente e uno per il destinatario). In tal caso, il terzo esemplare non utilizzato non può essere impiegato per altri trasporti e va invalidato.

A titolo indicativo si precisa che il documento di accompagnamento non deve essere emesso nei seguenti casi:

- trasporto di giornali periodici, di pacchetti stampa sottofascia e di campioni. In questo caso potrebbe rivelarsi opportuno accompagnare i beni suddetti, con un documento recante l'annotazione *Esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 n. 8 DPR 627/78*;
- trasporto di beni acquistati presso commercianti al minuto e non destinati alla rivendita. Devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'acquirente recante l'annotazione *beni destinati all'attività istituzionale dell'associazione. Esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell'art. 4 n. 1, D.P.R. 627/78*;

Nel caso di emissione del documento di accompagnamento la natura, qualità e quantità dei beni trasportati deve essere specificata in cifre e in lettere (DL 30-12-91 n. 413, art. 12, comma 14).

E' opportuno tenere presente che dal 27 settembre 1992 è obbligatorio indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati.

Segnaliamo, da ultimo, che ai sensi dell'articolo 7 del DL 10 giugno 1994, n. 357 in caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio IVA una somma pari ad un cinquantesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione a condizione che:

- sia comunque possibile identificare le parti,
- la natura, la qualità e la quantità, indicata in cifre o in lettere, dei beni trasportati risultino corrispondenti a quelle riscontrate in sede di controllo.

Allegato A

Curricula dei membri del comitato direttivo dell'Associazione di Volontariato ARCHÉ

Presidente: SERGIO GAZZOLA nato a Malles Venosta (BZ), il 9/5/55, residente a Castelfranco, docente di discipline geometriche ed architettoniche e collaboratore del preside dell'Istituto Statale d'Arte di Cittadella; responsabile del Comitato Palio di Castelfranco per conto del Coordinamento del Volontariato di Castelfranco Veneto, primo presidente del coordinamento del Volontariato di Castelfranco, 1995-1999, ed attuale consigliere, Pubblicista e Direttore Responsabile del mensile di astronomia "Il cielo"; componente e membro del gruppo ecologista e Università Verde di Castelfranco.

Segretario: LUCA BORSATO, nato a Castelfranco Veneto il 4 aprile 1977, residente a Vedelago in via Montegrappa n° 103, diploma Istituto alberghiero, laureando in filosofia a Padova, con esperienza di stage di sei mesi a Londra presso un centro culturale londinese. Futuro responsabile bar del centro culturale.

Tesoriere: FRANCESCO RONZON, nato a Treviso, il 19 luglio 1968, residente a Castelfranco laureato in statistica, responsabile di Intercultura (un anno di borsa di studio in USA, 6 mesi in Messico), docente informatico presso centro disabili fisici Cooperativa Vita e Lavoro, membro del Comitato Direttivo di Casteo.Net; economo del centro culturale.

MAURO LAJO, nato a Castelfranco Veneto il 13/6/72, residente a Castelfranco Veneto, in Via Vespucci 1, Geometra, membro della commissione Patronato Pio X (responsabile della gestione dello stesso patronato), membro del comitato direttivo del Quartiere Verdi di Castelfranco Veneto.

Allegato B

ESTRATTO DALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCHÈ

Art.5 - Finalità, Principi e Strumenti

L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e non ha fini di lucro.

In particolare l'associazione dichiara di perseguire le seguenti **finalità**:

- Promuovere processi di integrazione interculturale, intergenerazionale, interetnica e di partecipazione sociale;
- Stimolare ed ottimizzare le risorse umane, culturali ed economiche presenti nella comunità, attraverso l'integrazione ideativa e progettuale;
- Sperimentare percorsi e progetti creativi individuali e di gruppo con modalità interattive;
- Contribuire allo sviluppo dei fattori protettivi della comunità, favorendo la realizzazione e l'autonomia delle persone contrastando così la cultura della dipendenza;
- Promuovere la responsabilizzazione e la valorizzazione delle persone quali protagonisti della propria dimensione esistenziale, sia in termini individuali che sociali;
- Favorire la realizzazione individuale e sociale delle persone, nel rispetto della propria identità;
- Promuovere processi di corresponsabilizzazione di compartecipazione e di autogestione, delle persone e dei gruppi, nell'ambito dello sviluppo della comunità.
- Favorire la nascita e la creazione di altre associazioni e gruppi.

Principi: per perseguire tali finalità l'associazione:

- Si ispira ad una concezione autodeterministica e positiva dell'uomo;
- Ricerca la coerenza dei mezzi rispetto alle finalità;
- Sollecita, rinforza ed integra l'autoregolazione individuale e di gruppo con modalità propositive ed orientative, favorendo la corresponsabilità personale e collettiva, condivisa e compartecipata.
- Persegue una libera interiorizzazione dei modelli (dei comportamenti, dei valori, delle azioni, ecc.) rispetto alle norme impositive.
- Intende sviluppare modalità decisionali centrate sulla ricerca di una opportuna convenienza rispetto agli obiettivi da perseguire, superando così il principio di delega e delle logiche decisionali basate sulla contrapposizione maggioranza/minoranza.

Strumenti: Per perseguire le proprie finalità l'associazione potrà:

- organizzare e garantire spazi e strumenti necessari ai soci, persone e gruppi ed associazioni, per lo sviluppo delle proprie iniziative, mettendo loro a disposizione l'apparato logistico, la struttura organizzativa, gli strumenti e le risorse materiali ed immateriali dell'associazione.
- produrre e diffondere pubblicazioni, periodici, opuscoli, libri e materiali audiovisivi in genere;
- acquistare pubblicazioni, prodotti, servizi, materiali e strumenti utili alle diverse iniziative, distribuendoli ai soci;
- intraprendere qualsiasi azione e manifestazione, anche pubbliche ritenute opportune;
- produrre occasioni ludiche, sportive, ricreative, nonché realizzare attività educative e formative anche a carattere professionale;
- organizzare attività di cooperazione decentrata, solidarietà internazionale, educazione allo sviluppo;
- raccogliere, anche tra i soci, fondi a prestito;

- ogni altro strumento di cui l'Associazione riterrà opportuno avvalersi.

Allegato C - Progetto per sala prove per gruppi musicali

DESCRIZIONE	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale	
Strutture			0	
Sala regia 8mq separata da struttura in plexiglass	1		0	
Sala prove 16 mq	1		0	
Isolamento acustico	1	200.000	200.000	
Plexiglass separatore regia e sala	1	100.000	100.000	
Impiantistica			0	
Cablatura rete elettrica regia	1	200.000	200.000	
Illuminazione ordinaria sala e regia	1	350.000	350.000	
Collegamenti			0	
Mixer-sala	1	100.000	100.000	
Mixer-rack effetti	1	15.000	15.000	
Mixer-multitraccia	1	10.000	10.000	
Cablatura rete elettrica sala	1	500.000	500.000	
Patch panel(jack+Panthom)	1	100.000	100.000	
Cablatura audio regia	1	80.000	80.000	
Cablatura audio sala	1	150.000	150.000	
Cablatura a prese Panthom (una jack stereo per scatola uso cuffie in sala)	1	200.000	200.000	
Jack di commutazione sul patch panel	1	50.000	50.000	
Strumentazione Regia			0	
Mixer Mackie 16/4/2 (berlinger 16/4/2 1200000)	1	1.900.000	1.900.000	
Registratore multitraccia 8 trx usato	0	900.000	0	
Piastra stereo registrazione DAT (cassetto 200, minidisk 550)	1	1.300.000	1.300.000	
cuffie akg	2	200.000	400.000	
multieffetto (360.000 VISCAUNT, 550.000 MIDIVERB 4, 490.000 LEMCOV)	1		550.000	550.000
pannello rack mount da 10 unità	1	120.000	120.000	
Strumentazione Sala			0	
Batteria 5 pezzi	1	900.000	900.000	
microfoni (AKCA D65 L.60, SENNHEISER 825 L.115)	10	115.000	1.150.000	
uno per presa - adattatori jack+ panthom	10	8.000	80.000	
cavi panthom per microfoni 7	7	20.000	140.000	
aste per microfoni	5	35.000	175.000	
Amplificazione			0	
finale 300+300 su 4 uscite indipendenti (non serve)	0	0	0	
casce autoamplificate 100+100 per regia (piccole) (DB Tecnocokmes)	2	300.000	600.000	
casce spia autoamplificate 250+250 Rcf 360 (rcf 200 1600000 coppia)	2	1.100.000	2.200.000	
Arredamento			0	
sgabelli alti	6	80.000	480.000	
tavolone da 2x2x1,20	1	600.000	600.000	
tavolino per sala 1x0.7x1.20	1	450.000	450.000	
Varie			0	
estintore	1	100.000	100.000	
manod'opera	1	1.500.000	1.500.000	
Apli per basso	1	500.000	500.000	
Totale (iva compresa)				
			15.200.000	

Allegato D

Progetto per sala Internet

DESCRIZIONE unitario	Quantità	Prezzo Prezzo totale	Prezzo
PC	4	1.700.000	6.800.000
Video 19"	4	650.000	2.600.000
Stampanti	1	350.000	350.000
Server	1	2.400.000	2.400.000
gruppo di continuità	1	250.000	250.000
scanner	1	280.000	280.000
hub	1	185.000	185.000
cablaggio	1	500.000	500.000
Totale (iva compresa)		13.365.000	

